

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7931	18 novembre 2020	ISTITUZIONI
Concerne		

Revisione totale della legge sulle lotterie e i giochi d'azzardo (LALGD)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo di sottoporre alla vostra attenzione le motivazioni a sostegno della revisione della Legge sulle lotterie e i giochi d'azzardo (RL 944.100). Si segnala che, conformemente allo spirito di revisione della legge, si reputa opportuno suggerire un cambiamento di denominazione della normativa, in modo da esplicitare anche dal profilo formale il carattere radicale della proposta. La scelta, coerentemente con la nuova nomenclatura a livello federale, è ricaduta sulla dicitura "Legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro".

1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

L'11 marzo 2012 Popolo e Cantoni hanno accettato a larga maggioranza il controprogetto del Consiglio federale diretto all'iniziativa popolare "Per giochi in denaro al servizio del bene comune"¹. Questo ha permesso l'adozione di una nuova disposizione costituzionale sui giochi in denaro (art. 106 Cost.), che ha attribuito alla Confederazione la competenza legislativa per tutto il settore in materia di giochi in denaro. Il governo federale ha dunque concretizzato questa competenza presentando la legge federale sui giochi in denaro (LGD; RS 935.51)², approvata dal Parlamento il 29 settembre 2017³. Nonostante il referendum lanciato contro di essa da diverse organizzazioni, la legge sui giochi in denaro, è stata accettata dal Popolo nella votazione del 10 giugno 2018⁴. Le nuove disposizioni sono quindi entrate in vigore il 1° gennaio 2019. La nuova legge comprende 146 articoli, che vengono concretizzati in quattro ordinanze d'esecuzione: l'Ordinanza sui giochi in denaro (OGD; RS 935.511), l'Ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia sulle case da gioco (OCG-DFPG; RS 935.511.1), il Regolamento della Commissione federale delle case da gioco (RS 935.524) e l'Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ORD-CFCG; RS 955.021).

Questa nuova legge ha sostituito e riunito in un unico testo la legge sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (legge sulle case da gioco, LCG; RS 935.52) nonché la legge federale

¹ Il controprogetto è stato accettato con una maggioranza par all'87% dei voti.

² Cfr. messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro, FF 2015 6849 segg.

³ Cfr. FF 2017 5333 segg.

⁴ Cfr. FF 2018 6549. Il 10 giugno 2018 la legge è stata approvata alle urne con il 72,9 % di voti favorevoli.

concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS; RS 935.51). Le disposizioni adottate hanno posto particolare attenzione alla tutela della popolazione dai pericoli insiti nei giochi in denaro e hanno favorito un esercizio sicuro e trasparente dei giochi. I vari giochi in denaro vengono distinti in tre tipologie: i giochi da casinò, i giochi di grande estensione e i giochi di piccola estensione. La nuova normativa introduce altresì alcune novità, tra cui la possibilità per le case da gioco titolari di concessione di proporre giochi in denaro anche in linea (in seguito giochi online), l'opportunità di poter organizzare piccoli tornei di poker, preventivamente autorizzati, anche al di fuori delle case da gioco. Oltre a ciò, è stata introdotta l'esenzione della tassazione delle vincite fino a un milione di franchi (ad esempio delle vincite alle lotterie, scommesse sportive e giochi da casinò online). Infine è stato previsto che la tassa sulle case da gioco è destinata all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità, mentre che i proventi degli altri giochi in denaro a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo (cfr. Messaggio concernente la legge sui giochi in denaro del 21 ottobre 2015, FF 2015 6849 segg., 6851).

L'adozione da parte del Parlamento federale di questo nuovo ordinamento legislativo in materia di giochi in denaro è stata accompagnata da diverse novità materiali che, oltre a richiedere la revisione totale delle diverse legislazioni cantonali, hanno conferito alla Confederazione delle competenze normative più ampie rispetto a quanto vigeva sotto il regime precedente. Il conseguente adattamento della legislazione ha interessato anche gli accordi intercantionali in materia di giochi in denaro attualmente in vigore.

1.2 Analisi e approccio di lavoro

Dalle novità federali sovraesposte è scaturita la necessità di una revisione totale del diritto cantonale in ambito di giochi in denaro. In occasione della seduta dell'8 giugno 2016 il Consiglio di Stato ha così deciso di costituire un gruppo di lavoro con il compito di porre mano ai lavori di stesura del nuovo testo di legge cantonale. Il gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento delle istituzioni e composto da rappresentanti della Polizia cantonale, dell'Ufficio Fondi Swisslos e Sport-toto, della Commissione consultiva gioco patologico, dei casinò ticinesi, della Divisione delle contribuzioni e della Divisione della salute pubblica, ha elaborato e sottoposto al Consiglio di Stato un progetto di legge che tenesse conto, da un lato, delle modifiche introdotte a livello federale e dall'altro delle peculiarità già presenti nel nostro territorio, nel rispetto del margine di manovra residuo concesso ai Cantoni.

Nel progetto di legge cantonale sui giochi in denaro vengono regolamentati l'ammissibilità e lo svolgimento dei giochi di piccola estensione, nonché la loro vigilanza e le misure volte alla lotta contro il gioco eccessivo. Inoltre, come avviene già attualmente (vedi Messaggio governativo n. 4979 del 22 febbraio 2000 concernente la modifica della Legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966), viene disciplinata l'imposizione dei ricavi delle case da gioco. Dal canto loro gli accordi intercantionali si occupano di disciplinare lo svolgimento e la vigilanza dei giochi in denaro di grande estensione qualora i Cantoni intendono autorizzarli sul proprio territorio (art. 105 LGD).

Il Canton Ticino può solamente accettare o rifiutare nel loro complesso le nuove convenzioni intercantionali. Per questo motivo, le relative modifiche non sono oggetto del presente messaggio governativo e verranno sottoposte al Gran Consiglio direttamente per l'approvazione tramite uno specifico messaggio (cfr. messaggio n. 7932 del 18 novembre 2020). Il presente progetto si occupa dunque di disciplinare e modificare gli aspetti che vanno adattati a livello di legge cantonale a seguito dell'entrata in vigore della LGD e delle

rispettive ordinanze d'esecuzione. Tutte le proposte presentate sono state condivise e sostenute dall'intero gruppo di lavoro.

Per una questione di praticità, benché i relativi testi di legge verranno presentati separatamente tramite distinti messaggi, si suggerisce che i due oggetti vengano trattati congiuntamente dal Parlamento, poiché riguardanti il medesimo ambito.

1.3 Panoramica attuale dei giochi in denaro nel Canton Ticino

1.3.1 Legislazione vigente

Attualmente nel Canton Ticino l'ambito dei giochi in denaro è regolamentato nel seguente modo:

- livello intercantonale: Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione (CILP; RL 944.200) nonché l'Accordo intercantonale del 26 maggio 1937 concernente l'organizzazione in comune di lotterie (IKV 1937);
- livello cantonale: Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 (RL 944.100), Regolamento concernente le lotterie e giochi d'azzardo dell'11 dicembre 1986 (RL 944.110), Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 (RL 945.100), Regolamento della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 25 marzo 2003 (RL 945.110), Regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012 (RL 944.120), Regolamento del Fondo Sport-toto del 18 gennaio 2011 (RL 944.130), Regolamento del Fondo gioco patologico del 16 aprile 2008 (RL 944.140) e Risoluzione concernente il gioco della tombola con cartelle fornite dallo Stato del 17 dicembre 1986.

La Legge cantonale sulle lotterie e i giochi d'azzardo e il relativo Regolamento, oltre ad autorizzare il Consiglio di Stato a sottoscrivere con i governi degli altri Cantoni convenzioni in materia di grandi lotterie, disciplinano l'organizzazione dei giochi quali lotterie, tombole, pesche di beneficenza, ruote della fortuna, riffe e altri giochi analoghi, mentre la Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco regola la messa in funzione, a scopo di lucro, di apparecchi automatici per i giochi di destrezza nonché il commercio ambulante.

Si osserva inoltre che, tramite risoluzione governativa n. 6140 del 19 dicembre 2018, il Consiglio di Stato ha approvato l'Accordo complementare alla CILP, sancendo di conseguenza la validità della CILP sino all'entrata in vigore della Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale (in seguito CGD).

1.3.2 Apparecchi automatici

Dal 1° aprile 2005, in virtù del diritto federale, gli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo possono essere utilizzati soltanto in casinò concessionari (art. 4 LCG). In ristoranti e sale da gioco è vietata l'installazione di apparecchi automatici da gioco di questo tipo. Invece gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza, nei quali il risultato del gioco non dipende dal caso, ma principalmente dalla destrezza del giocatore, sono autorizzati in ristoranti e sale da gioco, se il diritto cantonale lo consente. Nel Canton Ticino, la legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e

sulle case da gioco (RL 945.100), subordina la messa in funzione, a scopo di lucro, di apparecchi automatici per i giochi di destrezza (in seguito: apparecchi da gioco), all'ottenimento di una licenza (art. 6). La licenza emessa dal Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale è valida per un anno e deve essere applicata in modo visibile sull'apparecchio. La suddetta legge cantonale sancisce inoltre un ulteriore limite, vietando su tutto il territorio del Cantone Ticino l'esercizio di apparecchi automatici da giochi remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere (art. 10). Attualmente nei ristoranti e nelle sale da gioco del Canton Ticino possono quindi essere proposti apparecchi automatici per i giochi di destrezza, a condizione che la vincita non sia remunerata in denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro o in merce.

1.3.3 Tombole

Giusta la Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo, l'organizzazione delle tombole soggiate ad autorizzazione (art. 12). L'autorizzazione è rilasciata qualora il gioco sia organizzato a scopo di pubblica utilità o di beneficenza. Questo significa che il ricavato del gioco, dedotti unicamente i costi effettivi di organizzazione, deve essere destinato a scopi che rientrano nel concetto di pubblica utilità o a scopi di beneficenza. La legislazione precisa inoltre che il valore dei premi deve essere pari almeno al 30% dell'importo nominale delle cartelle vendute e che sul ricavato lordo del gioco viene prelevata una tassa del 15%. Questa tassa ha generato i seguenti introiti:

<u>Anno</u>	<u>Ammontare</u>
2016	fr. 2'133'135
2017	fr. 2'007'301
2018	fr. 2'010'165
2019	fr. 1'949'145

Partendo dalla cifra incassata nel 2014 si deduce che la cifra d'affari della vendita di cartelle al pubblico si aggirava, per quell'anno, attorno ai 16 milioni di franchi. Di tale cifra d'affari circa 13.5 milioni (84%) sono stati gestiti da nove società.

Attualmente la legislazione sancisce che possono essere autorizzate solamente le tombole che vengono organizzate come trattenimento ricreativo e quale mezzo per finanziare l'attività sociale. Questo tipo di gioco è infatti spesso proposto da associazioni di vario tipo (culturale, sportivo, ricreativo, ecc.) al fine di autofinanziare la propria attività. Di principio le società devono organizzare direttamente la tombola, ma possono anche far capo a terze persone (detti anche tombolisti) che si assumono l'organizzazione concreta del gioco. In tal caso, tra tombolista e società organizzatrice, deve essere stipulato un contratto scritto. Nella pratica l'autorità di vigilanza e di applicazione ha constatato come nella maggior parte dei casi le tombole non vengono organizzate direttamente dalle società stesse, bensì abbiano affidato l'organizzazione a terze persone o a società intermedie. Questa configurazione ha però messo in evidenza alcune debolezze e, nonostante l'organizzatore terzo non possa stabilire la somma spettante alla società beneficiaria e debba allestire un rendiconto finanziario dopo lo svolgimento del gioco, nella pratica sono stati riscontrati diversi abusi da parte delle terze persone che organizzano le tombole per conto delle associazioni. Le attuali basi legali impediscono infatti di richiedere la presentazione delle relative pezze giustificative, ciò che impedisce di certificare la correttezza sia delle entrate che delle uscite, così come risulta impossibile attestare che gli utili netti dichiarati dalle società organizzatrici terze siano poi effettivamente riversati alle associazioni. Verosimilmente della cifra d'affari prodotta dall'organizzazione della tombola solo una parte irrisoria (inferiore all'1%) andrebbe

a finire nelle casse delle associazioni a nome delle quali vengono svolte le tombole. Da un rapporto esperito, su richiesta del Servizio stesso, da parte del Controllo cantonale delle finanze (CCF) del 22 luglio 2015 emerge la natura insolita e l'importo eccessivo di alcune spese, poste in essere dagli organizzatori terzi, come pure l'esiguità degli utili netti se raffrontati agli incassi lordi. Queste anomalie hanno sollevato dunque perplessità sull'effettivo onere delle spese esposte nei rendiconti presentati dalle società organizzatrici.

L'idea è quindi di fornire le basi legali necessarie per esperire controlli efficaci e concreti sulla destinazione della cifra d'affari prodotta dalla vendita delle cartelle. In particolar modo si ritiene necessario esigere le pezze giustificative relative al rendiconto, ossia i contratti di noleggio sale, di trasporto persone, di lavoro e ogni ulteriore pezza giustificativa atta a comprovare le spese dichiarate dagli organizzatori terzi, anche nell'ottica di poterle raffrontare con le dichiarazioni delle imposte.

1.3.4 Lotterie

L'abrogata Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate, sanciva in linea di massima il divieto di organizzare delle lotterie. Secondo l'art. 5 erano tuttavia permesse le lotterie a scopo d'utilità pubblica o di beneficenza, le quali potevano essere autorizzate dall'autorità cantonale competente per il territorio del Cantone nel quale erano emesse. A livello cantonale, il legislatore ha pertanto adottato, nell'attuale Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo, delle norme specifiche per il gioco della lotteria (art. 3 fino a 11).

Rispetto al gioco della tombola, questo tipo di gioco negli anni passati ha generato introiti meno importanti. Questo è dovuto verosimilmente a due motivi. Il primo è che il gioco della lotteria viene organizzato generalmente solo in occasione di un evento o di una manifestazione precisa e non ripetutamente e regolarmente come la tombola. Oltre a ciò, in virtù dell'art. 11 cpv. 2 della precitata legge cantonale, colui che organizza una lotteria e prevede di destinare l'intero ricavo (dedotti i costi di esercizio) ad un'opera di pubblica beneficenza, è esentato dal pagamento della tassa erariale del 15%, ciò che in ambito di tombole non è invece previsto dalla legge. L'organizzazione di questa tipologia di gioco in denaro ha generato le seguenti entrate:

<u>Anno</u>	<u>Ammontare</u>
2016	fr. 162'462
2017	fr. 74'959
2018	fr. 102'616
2019	fr. 97'399

Se da una parte la corretta applicazione delle disposizioni da parte degli amministrati è risultata complessa, dall'altro lato il controllo del rispetto di queste norme da parte della preposta autorità competente in materia ha implicato un onere burocratico assai dispendioso, e, purtroppo, in netta disproporzione in rapporto alla reale efficacia che tali controlli avrebbero dovuto apportare. Questo è dovuto prevalentemente all'assenza delle necessarie basi legali, che permettessero all'autorità di agire in maniera incisiva. Si pensi, ad esempio, alla mancanza della possibilità di richiedere a posteriori la prova che chi abbia richiesto l'esonero del pagamento della tassa perché avrebbe destinato il ricavato in beneficenza (art. 11 cpv. 2), l'abbia poi effettivamente fatto.

Come nel caso delle tombole, si vuole approfittare della presente modifica per introdurre le necessarie basi legali che permettano di verificare in maniera efficace la destinazione degli utili conseguiti, a tutela dello scopo benefico dei ricavi.

1.4 Flusso di fondi nel settore lotterie e scommesse

Il mercato svizzero delle lotterie e delle scommesse è attualmente gestito per conto dei Cantoni da due società: la Loterie Romande e Swisslos Lotteria Intercantonale (di seguito Swisslos). Quest'ultima è una società cooperativa fondata nel 1937 a cui i Cantoni della Svizzera tedesca e il Ticino hanno affidato la gestione dei giochi di grande estensione sul proprio territorio. Gli utili netti di Swisslos sono destinati nella loro integralità ai Cantoni aderenti all'Accordo intercantonale concernente l'organizzazione in comune di lotterie (Concordato sulle lotterie). Con i mezzi loro assegnati quest'ultimi sostengono scopi di pubblica utilità, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. I Cantoni aderenti utilizzano una parte degli utili netti per la promozione dello sport nazionale tramite la Fondazione per la promozione dello Sport in Svizzera (ex Società Sport-toto) La ripartizione dei proventi ai singoli Cantoni è proporzionale al numero di abitanti, alla loro propensione al gioco e al fatturato.

Nel 2018 il Canton Ticino, in qualità di Cantone firmatario, ha ricevuto un contributo di poco più di 21 milioni, mentre nel 2019 questo contributo ammontava a circa 20.5 milioni.

2. LA LEGISLAZIONE FEDERALE IN MATERIA DI GIOCHI IN DENARO

2.1 Modifica del diritto federale

Raggruppando tutte le disposizioni relative ai giochi in denaro (case da gioco, lotterie, scommesse sportive e giochi di destrezza) in una sola legge, il legislatore federale ha voluto assicurare una certa uniformità e trasparenza in questo settore, così da evitare che, come successo sotto il previgente regime, vi fossero contraddizioni tra i vari Cantoni. Con la nuova legge federale si è dunque cercato di mantenere inalterati i principi normativi di base ancorati nelle diverse leggi. Nel contempo, laddove è stato possibile e opportuno, si è tentato di armonizzare le diverse normative dei vari ambiti (giochi da casinò, lotterie, scommesse sportive e giochi di destrezza). La nuova legge contiene alcune importanti novità: le vincite al gioco (lotterie, scommesse sportive e giochi da casinò online) fino a un milione di franchi sono esenti da imposta, le case da gioco possono chiedere un'estensione della loro concessione per proporre giochi da casinò online, le competenze esecutive federali e cantonali saranno chiaramente distinte e, grazie all'istituzione di un apposito organo paritetico, il coordinamento tra Confederazione e Cantoni sarà migliorato.

Ciò premesso, si tiene in primo luogo a precisare che, a dipendenza della modalità secondo cui il gioco è proposto, lotterie, scommesse sportive e giochi di destrezza saranno anche in futuro soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dei Cantoni. Come avviene già attualmente, gli utili netti delle lotterie e delle scommesse sportive dovranno essere devoluti integralmente a scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. Gli introiti della tassa sul prodotto lordo delle case da gioco, attualmente destinati esclusivamente al fondo AVS, sono invece destinati al finanziamento dell'assicurazione per la vecchiaia, e per i superstiti e per l'assicurazione per l'invalidità (Messaggio concernente la legge sui giochi in denaro del 21 ottobre 2015, FF 2015 6850 segg., 6873). Il diritto federale prevede inoltre che non sono assoggettati alla legge (e sono pertanto ammessi senza dover chiedere un'autorizzazione) i giochi in denaro qualora essi siano proposti nella cerchia privata. Ciò vale ad esempio per i giochi da tavolo in ambito privato (roulette, blackjack, poker) o per le scommesse tra amici. Non si tratta ad esempio di un gioco in ambito privato se è organizzato per mestiere o annunciato pubblicamente. Inoltre, l'ambito privato è dato soltanto se la cerchia dei partecipanti è esigua o tra le persone esiste, a prescindere dal gioco, un legame familiare o professionale (cfr. Messaggio concernente la

legge sui giochi in denaro citato, pag. 6893). Ad ogni modo l'articolo 1 dell'Ordinanza sui giochi in denaro del 7 novembre 2018 (OGD; RS 935.511) fissa in maniera chiara i criteri che devono essere soddisfatti, in modo cumulativo, per poter essere considerato un gioco svolto nella cerchia privata. Infine, anche le lotterie e i giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite continueranno ad essere ammessi senza la necessità di un'autorizzazione a patto che determinate condizioni vengano rispettate.

La modifica della legislazione federale in materia di giochi in denaro ha portato alla suddivisione dei giochi in tre categorie: i giochi da casinò, i giochi di grande estensione e i giochi di piccola estensione.


I giochi da casinò possono essere organizzati esclusivamente nelle case da gioco che hanno ottenuto l'apposita concessione. Esistono due tipi di concessione, ossia di tipo A o di tipo B, che vengono rilasciate principalmente a seconda della dimensione della casa da gioco. La Svizzera conta ventuno case da gioco concessionarie, di cui otto titolari di una concessione di tipo A (casinò A) e tredici di una di tipo B (casinò B). Di queste ventuno case da gioco 3 si trovano nel Canton Ticino, una di tipo A (Lugano) e due di tipo B (Locarno e Mendrisio). Con la nuova legislazione federale in materia di giochi in denaro alle case da gioco è permesso richiedere un'estensione della propria concessione per offrire giochi in denaro online.

Per quanto riguarda i giochi di grande estensione, essi devono essere autorizzati dall'Autorità intercantonale. In Svizzera, ad eccezione dei giochi di destrezza, l'offerta è proposta esclusivamente dalle due società di lotterie controllate dai Cantoni, ossia Swisslos per i territori dei Cantoni di lingua tedesca e per il Canton Ticino e Loterie Romande per i Cantoni di lingua francese. Rientrano in questa categoria di giochi le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza esercitati in modo automatizzato, a livello intercantonale o online, come ad esempio le grandi lotterie nazionali e internazionale (Lotto svizzero ed EuroMillions), diversi tipi di biglietti "gratta e vinci" e le scommesse sportive "Sporttip". Fanno ugualmente parte di questa categoria i giochi di destrezza qualora il loro svolgimento è automatizzato o online, o qualora offerto a livello intercantonale.

Dal canto loro i giochi di piccola estensione comprendono le piccole lotterie (incluse le tombole), le scommesse sportive locali e i piccoli tornei di poker. Generalmente questi giochi sono organizzati da piccoli enti, quali associazioni sportive, culturali, religiose, ecc., allo scopo di finanziare la propria attività. Al fine di evitare abusi, la legge federale impone che gli utili provenienti dall'organizzazione dei giochi devono essere destinati integralmente a scopi di pubblica utilità (art. 34 LGD). Tuttavia, gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali che non perseguono scopi economici possono destinare l'utile netto ai propri fini (art. 129 LGD).

La differenza essenziale per poter determinare quando un gioco debba essere considerato di piccola o grande estensione, risiede nella modalità secondo cui lo stesso è svolto: se il gioco è offerto in modo automatizzato, a livello intercantonale o online, allora sarà considerato di grande estensione. Nel caso in cui uno di questi criteri non sia soddisfatto si tratta allora di un gioco di piccola estensione.

Di seguito una raffigurazione della panoramica dei giochi in denaro a seguito delle modifiche introdotte:



2.2 I cambiamenti più significativi

Le principali novità introdotte dalla legge federale possono essere riassunte nei seguenti punti:

- potenziamento delle misure volte alla protezione contro i pericoli derivanti dai giochi in denaro;
- abolizione del divieto di proporre giochi da casinò online: le case da gioco autorizzate che ne faranno richiesta potranno domandare un'estensione della loro concessione anche per l'offerta di giochi online;
- implementazione di provvedimenti contro la manipolazione di competizioni sportive e contro offerenti illegali in internet. Tra queste misure figura il blocco dei siti internet non autorizzati che propongono giochi online;
- possibilità di organizzare dei tornei di poker, a determinate condizioni, anche al di fuori delle case da gioco;
- esenzione fiscale della maggior parte delle vincite al gioco: tutte le vincite alle lotterie, scommesse sportive nonché giochi da casinò online fino a un milione di franchi saranno esenti da imposta. Attualmente le vincite ottenute nelle case da gioco sono esenti da imposta, mentre che nel quadro delle lotterie e delle scommesse sportive sono esentate solamente le vincite inferiori a 1000 franchi. La legge sui giochi in denaro elimina questa disparità.

2.3 Margine normativo cantonale

Di principio, per i combinati disposti degli art. 1 e 3 lett. a LGD, il campo d'applicazione della legge sui giochi in denaro si estende a tutti i giochi per i quali, fatta una posta pecuniaria o concluso un negozio giuridico, viene prospettata la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario. Nonostante il cambiamento della terminologia utilizzata, le categorie di giochi restano sostanzialmente invariate e i giochi continuano ad essere suddivisi in: lotterie, scommesse sportive, giochi da casinò e giochi di destrezza.

Come spiegato in precedenza, oltre ai giochi da casinò, la legge federale distingue i giochi di grande estensione dai giochi di piccola estensione.

Nell'ottica del margine di manovra cantonale assume una fondamentale importanza la distinzione tra i giochi di grande estensione e quelli di piccola estensione. Per quanto concerne i giochi in denaro di grande estensione (lotterie, scommesse sportive e giochi di destrezza il cui svolgimento è o automatizzato o intercantonale o online) il diritto federale sancisce che i Cantoni, nella loro legislazione, possono vietare tali giochi nel loro complesso o determinate categorie di essi (cfr. articolo 28 LGD). È bene precisare che in quest'ultima ipotesi le disposizioni cantonali non possono però limitarsi a vietare soltanto singoli giochi, ma devono eventualmente vietare soltanto un'intera categoria di gioco di grande estensione, ossia tutti i giochi di destrezza, tutte le lotterie o tutte le scommesse sportive di una determinata categoria. Nel caso in cui il diritto cantonale non ponga specifici divieti, tutte le altre norme relative alla loro ammissibilità, al loro svolgimento e alla loro vigilanza devono allora essere regolamentate a livello di diritto intercantonale.

Ai Cantoni rimane dunque un margine normativo in materia di giochi in denaro di piccola estensione (lotterie, scommesse sportive e tornei di poker il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né online). Pur prescrivendo delle condizioni minime (cfr. articoli 32-41 LGD e 37-40 OGD), il diritto federale stabilisce che ogni Cantone può *«prevedere ulteriori disposizioni in materia di giochi di piccola estensione o vietarne alcuni»* (cfr. art. 41 LGD). Ai Cantoni è dunque consentito disciplinare le condizioni particolari a cui sottostanno i giochi in denaro di piccola estensione, come ad esempio eventuali limiti di età per poter giocare. Oltre a ciò i Cantoni devono designare la competente autorità di vigilanza e d'esecuzione. Infine, se ritenuto necessario e se non già disciplinati esaustivamente in altre leggi federali, i Cantoni possono prevedere determinate regole anche per giochi che sono esclusi dal campo d'applicazione della legge sui giochi in denaro (art. 1 cpv. 2 LGD).

Gli utili netti realizzati da Swisslos spettano, come detto in precedenza (cfr. 1.4), ai Cantoni firmatari (art. 126 LGD) In virtù dell'articolo 127 LGD i Cantoni devono altresì regolamentare la procedura e i criteri di concessione per l'impiego degli utili netti conseguiti da Swisslos in un atto normativo. Essi dovranno segnatamente designare, mediante un atto normativo, anche i servizi competenti per la concessione dei contributi.

Sin dal principio il legislatore federale ha espresso la volontà di porre particolare attenzione ai rischi di diversa natura insiti nei giochi in denaro. Uno degli obiettivi della legge è pertanto quello di tutelare in modo adeguato la popolazione dal gioco eccessivo. La legge prevede pertanto una serie di misure di protezione coordinate tra di loro, alle quali i diversi attori devono contribuire. Anche i Cantoni devono dunque adottare delle misure in tal senso e offrire la possibilità di consulenza e trattamento alle persone dipendenti dal gioco o potenzialmente tali. A tale scopo i Cantoni hanno stabilito nella Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale (CGD) la riscossione di un contributo pari allo 0,5% degli introiti lordi realizzati sul loro territorio nell'ambito dei giochi di grande estensione. Il contributo è utilizzato per progetti di prevenzione e consulenza. Oltre al disciplinamento della protezione

dal gioco eccessivo i Cantoni devono regolamentare nella propria legge l'eventuale riscossione della tassa risultante dal prodotto dei giochi dei casinò di tipo B.

Le norme contenute nel diritto fiscale cantonale in merito all'imposizione di ricavi da giochi in denaro sono invece già state adeguate tramite Messaggio n. 7583 del 26 settembre 2018⁵ ed entrate in vigore in data 1° gennaio 2019.

3. REVISIONE/ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE CANTONALE IN MATERIA DI GIOCHI IN DENARO

3.1 Necessità di adeguamento

Come visto in precedenza (cfr. 1.3.1), attualmente a livello di diritto cantonale il settore di quelli che sono ora definiti giochi in denaro è regolamentato da normative sia di livello intercantonale che di livello cantonale. Oltre alle leggi che disciplinano l'ammissione e lo svolgimento dei giochi, vi sono anche gli atti normativi che regolano la destinazione degli importi assegnati al Cantone in virtù degli accordi intercantionali. Tutti questi atti normativi contengono disposizioni che, anche se in parte solo a livello terminologico, vanno adeguate alle nuove disposizioni di diritto federale o eliminate.

Questi lavori di revisione procedono in modo separato in quanto l'adeguamento delle norme intercantionali viene elaborato dalla Conferenza intercantonale dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie (CDCL) che con l'entrata in vigore della CGD verrà sostituita dalla Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di giochi in denaro. Gli accordi intercantionali attualmente in vigore (cfr. 1.3.1), verranno verosimilmente sostituiti da quest'ultimo Concordato sui giochi in denaro valido per tutta la Svizzera, nonché da un Accordo intercantonale concernente lo svolgimento in comune di giochi in denaro per i cantoni svizzero-tedeschi e il Ticino (AIGD) e un analogo accordo per i cantoni romandi.

3.2 Il progetto

Le nuove direttive di diritto federale implicano due tipi di interventi: il primo riguarda semplicemente l'adeguamento della terminologia utilizzata, mentre il secondo concerne la revisione in senso stretto delle disposizioni. I regolamenti relativi all'impiego degli utili netti provenienti dai giochi di grande estensione sono toccati solo dal primo tipo di intervento. Gli altri atti normativi necessitano invece di modifiche contenutistiche volte ad allinearsi con la legge federale. Esse avrebbero perciò dovuto essere sottoposte a una revisione totale. Per praticità sono invece state abrogate e riunite in una nuova legge in materia di giochi in denaro, in modo da avere tutte le norme del settore in un unico atto e ciò nell'ottica dell'alleggerimento normativo. In esso si troveranno pertanto le disposizioni concernenti l'ammissibilità, lo svolgimento, la sorveglianza, le misure di protezione e l'imposizione delle case da gioco.

Si tratta dunque di sancire, se ed eventualmente, quali giochi di grande estensione (tra cui anche gli apparecchi automatici da gioco) ammettere e quali invece vietare, e se i piccoli tornei di poker al di fuori delle case da gioco e le scommesse sportive locali debbano rimanere vietati. Considerati i pericoli per la salute della popolazione insiti in questo tipo di giochi e le difficoltà di sorveglianza che ne deriverebbero, il Governo ritiene opportuno

⁵ Messaggio no. 7583 del 26 settembre 2018 riguardante gli adeguamenti della Legge tributaria alla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), alla Legge federale sulle imposte federali dirette (LIFD), nonché ad altre disposizioni federali e/o cantonali, tra le quali i giochi in denaro.

decretare un divieto di svolgimento sia per i giochi di destrezza di grande estensione sia per i piccoli tornei di poker sia per le scommesse sportive locali. Non si reputa invece che ciò sia necessario per le lotterie e le scommesse sportive di grande estensione né per i giochi di piccola estensione quali le piccole lotterie, che possono dunque continuare ad essere ammessi sul territorio cantonale.

Vi sono anche giochi di destrezza (definiti all'art. 3 lett. d) che non soggiacciono al campo d'applicazione della LGD e per i quali, se ritenuto necessario, i Cantoni possono però prevedere delle regole. Questo è il caso dei giochi che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche: non sono svolti in maniera automatizzata, non sono proposti a livello intercantonale e non sono offerti online (cpv. 2 lett. b). Si tratta di giochi socialmente privi di pericoli, come ad esempio diverse forme di «Jass» o, per citare alcuni esempi più nostrani, la scala 40 e la scopa, considerati, secondo la prassi attuale, giochi di destrezza. Questi giochi sono ritenuti innocui, in quanto, oltre a non svolgersi in modo automatizzato, a livello intercantonale o online, per la vittoria è decisiva l'abilità dei giocatori.

3.3 I principali emendamenti

3.3.1 *Divieto di giochi di destrezza di grande estensione*

I giochi di destrezza sono giochi in denaro in cui la vincita dipende, completamente o prevalentemente, dalla destrezza dei giocatori. A differenza dei giochi d'azzardo, nei quali la vincita è dovuta esclusivamente o in modo preponderante al caso, in questo tipo di giochi i partecipanti devono poter avere diverse opzioni per influenzare l'andamento del gioco.

Conformemente all'ormai abrogata Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, l'esercizio degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo è riservato unicamente alle case da gioco. In ristoranti e sale da gioco è dunque vietata l'installazione di apparecchi automatici da gioco di questo tipo, mentre i Cantoni, nella propria legislazione, possono prevedere di autorizzare la messa in esercizio di apparecchi automatici per i giochi di destrezza.

Nel Canton Ticino, la messa in funzione di apparecchi automatici per i giochi di destrezza è subordinata all'ottenimento di una licenza (cfr. art. 6 Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco). Tuttavia, secondo l'articolo 10 di questa legge su tutto il territorio del Cantone Ticino è vietato l'esercizio di apparecchi automatici da giochi remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere. Sono pure vietati gli apparecchi automatici da gioco che danno vincite in punti e che dal profilo tecnico corrispondono ad apparecchi remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere. Attualmente nei ristoranti e nelle sale da gioco del Cantone questi apparecchi possono essere proposti solo dopo aver preventivamente ottenuto l'apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale.

Nell'ambito dell'adeguamento delle norme cantonali, dovuto all'entrata in vigore della legislazione federale in materia di giochi in denaro, il Cantone Ticino deve valutare come intende disciplinare la questione degli apparecchi automatici di destrezza tenendo però conto che, giusta l'art. 28 lett. c LGD, i Cantoni possono vietare solamente lo svolgimento di un'intera categoria di giochi di grande estensione. In altre parole, non è possibile vietare soltanto un singolo gioco di una determinata categoria, bensì un'intera categoria di giochi di grande estensione, ossia tutti i giochi di destrezza, tutte le lotterie o tutte le scommesse sportive (cfr. messaggio concernente la legge sui giochi in denaro del 21 ottobre 2015,

FF 2015 6849 segg., 6908). Se il Cantone Ticino intendesse vietare gli apparecchi automatici di destrezza, esso dovrebbe dunque vietare anche tutti i giochi di destrezza che vengono svolti a livello intercantonale o online.

Gli apparecchi automatici di destrezza sono caratterizzati dal divertimento procurato dall'elevata velocità di gioco, dalla distribuzione di vincite (seppur limitate) nonché dall'importo, di principio, esiguo che viene richiesto per giocare. A differenza di quanto accade con gli apparecchi automatici d'azzardo, con gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza il giocatore più abile vince di più rispetto al giocatore meno abile. Ciò significa che l'ammontare della vincita distribuita dall'apparecchio dipende maggiormente dalla destrezza del giocatore e non, come nel caso degli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo, da una manipolazione indipendente dall'abilità di chi gioca. Elementi questi, tipici degli apparecchi automatici di destrezza, che possono indubbiamente favorire la dipendenza al gioco.

Come detto in precedenza, a differenza degli apparecchi automatici d'azzardo, che possono essere proposti solo in casinò concessionari, gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza possono essere installati in locali a scelta (ad esempio in bar, ristoranti, sale giochi, ecc.). Ammettere questo tipo di apparecchi significherebbe esporre al pericolo di dipendenza anche persone particolarmente vulnerabili, in quanto sarebbero facilmente accessibili, ad esempio, anche ai giovani. Ma non solo. Qualsiasi giocatore con questi apparecchi potrebbe sperperare ingenti somme di denaro senza praticamente rendersene conto e cadere in poco tempo nella "dipendenza" e nell'indigenza, fatti questi già vissuti nel nostro Cantone anni orsono prima dell'adeguamento della vigente normativa. La rapida evoluzione tecnologica a cui stiamo assistendo negli ultimi anni tocca anche questo genere di apparecchi che, con le loro possibilità grafiche e di animazione e a causa dell'attenuazione del confine tra giochi di società e giochi in denaro, attirano un numero sempre maggiore di giocatori, giovani e non. Per questi motivi vi è il rischio di assistere ad un aumento preoccupante del numero di giocatori problematici e patologici, con gravi conseguenze dal profilo sociale e della salute. Va inoltre preso in considerazione il fatto che, essendo dei giochi di grande estensione, i Cantoni non dispongono di margine di manovra per imporre eventuali ulteriori limitazioni dal momento che la legislazione federale disciplina in maniera esaustiva la questione. In virtù della preminenza del diritto superiore, l'attuale divieto di messa in esercizio di apparecchi automatici da gioco remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere (cfr. art. 10 Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco) non potrebbe dunque essere ripreso nel diritto cantonale. Come richiamato sopra, un'abolizione di tale limitazione comporterebbe una proliferazione di questi apparecchi automatici e il ritorno quindi ad una situazione che il popolo ticinese ha voluto bandire a larga maggioranza in ben due votazioni popolari (cfr. Messaggio governativo n. 4735 del 18 marzo 1998 relativo alla modifica dell'articolo 9a della Legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966), e che si rivelerebbe pregiudizievole per una prevenzione efficace della dipendenza dal gioco.

Non da ultimo, bisogna tener presente che vi sono apparecchi automatici che non sono qualificati dalla CFCG quali apparecchi d'azzardo, bensì quali apparecchi automatici di destrezza solamente a causa del software installato. In questi casi, trasformare un apparecchio per giochi di destrezza in un apparecchio per il gioco d'azzardo, non risulta essere un'operazione complicata. Vi è dunque il rischio di ritrovarsi con apparecchi automatici per il gioco d'azzardo anche al di fuori delle case da gioco concessionarie. Per la Polizia cantonale questo fenomeno sarebbe difficilmente monitorabile. Si dovrebbe infatti

far capo a specialisti appositamente formati in questo ambito. Queste premesse renderebbero i controlli assai complessi e allo stesso tempo inefficaci anche considerato l'importante numero di esercizi pubblici presenti sul territorio.

Infine, non va nemmeno sottovalutato il fatto che lo spostamento dello svolgimento di giochi al di fuori dei casinò avrebbe l'effetto di ridurre le entrate dell'imposta sulle case da gioco, utilizzate a favore del fondo AVS/AI.

A questi considerevoli svantaggi relativi all'ammissione di apparecchi automatici per i giochi di destrezza si contrappongono solamente i vantaggi finanziari che porterebbero trarne i gestori degli esercizi pubblici. L'ammissione degli apparecchi automatici per il gioco di destrezza rappresenterebbe infatti un fattore ricreativo agli occhi della clientela che potrebbe portare all'entrata di introiti non indifferenti per il settore della ristorazione.

Il divieto di offrire giochi di destrezza di grande estensione, precluderebbe la possibilità per Swisslos di poter organizzare giochi online o a livello intercantonale su suolo ticinese e di conseguenza al Canton Ticino non spetterebbero gli utili netti che risultano da questi giochi⁶. A tal proposito va tuttavia osservato che attualmente Swisslos nel settore dei giochi di destrezza online propone solo un tipo di gioco, ossia lo Jass, in modalità Differenzler e Schieber.

Di principio, anche con l'entrata in vigore della LGD, Swisslos non prevede in futuro di ampliare l'offerta di giochi di destrezza da proporre online. Da quando questo tipo di gioco è stato proposto, ossia dal 2015, ad oggi, la quota di utile netto distribuita al Canton Ticino è passata da fr. 149.-- a fr. 4'994.--. Alla luce degli aspetti sopra esposti, al momento non è dunque possibile fornire una stima affidabile circa l'ammontare delle entrate provenienti dai giochi di destrezza proposti da Swisslos in modalità online per gli anni a venire.

Riassumendo, il Governo ritiene che questo tipo di giochi presenti delle caratteristiche, in particolar modo l'elevata velocità e le modeste puntate necessarie per giocare, che possono favorire la dipendenza. Gli eventuali vantaggi finanziari che un'ammissione dei giochi di destrezza di grande estensione potrebbe generare non sono tuttavia in grado di sovrastare i numerosi e tangibili svantaggi che potrebbero derivare. Pertanto, il Consiglio di Stato, facendo capo alla facoltà concessa dall'articolo 28 LGD, propone di vietare tutti i giochi di destrezza di grande estensione.

3.3.2 Divieto di organizzare piccoli tornei di poker

Nel 2007 la Commissione federale sulle case da gioco, sulla base della legge sulle case da gioco, aveva classificato alcune tipologie di tornei di poker come giochi di destrezza, consentendone così l'organizzazione al di fuori delle case da gioco, laddove il diritto cantonale non prevedesse diversamente. Tuttavia, con una sentenza del 20 maggio 2010 (DTF 136 II 291), il Tribunale federale ha qualificato i tornei di poker della variante "Texas Hold'em" come giochi d'azzardo, vietandone di conseguenza l'organizzazione al di fuori delle case da gioco.

Con l'entrata in vigore della nuova Legge federale sui giochi in denaro la situazione è stata riformata. Le nuove disposizioni federali prevedono infatti la possibilità di poter organizzare tornei di poker anche al di fuori delle case da gioco, previa autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione. In questo caso la legge ha previsto delle limitazioni specifiche (art. 36 LGD), segnatamente per quanto riguarda le poste di partenza e le vincite

⁶ Giusta l'art. 2 cpv. 4 AIGD, i Cantoni aderenti hanno diritto unicamente alle quote dell'utile netto delle categorie di giochi di cui non hanno vietato lo svolgimento sul loro territorio ai sensi dell'articolo 28 LGD.

che dovranno essere modeste. Oltre a ciò, la legge impone che l'integralità delle poste di partenza sia versato ai giocatori come vincita. L'organizzatore potrebbe eventualmente riscuotere solamente una tassa d'iscrizione. I Cantoni hanno tuttavia la facoltà di vietare questa categoria di gioco in denaro sul proprio territorio (art. 41 LGD).

Tramite le condizioni specifiche previste per il gioco del poker, il legislatore federale ha voluto limitare il potenziale di dipendenza da gioco e ridurre al minimo gli interessi economici degli organizzatori dei piccoli tornei di poker. Più in generale, le condizioni quadro per i tornei sono state elaborate in modo tale che i rischi legati al gioco siano contenuti, ma al contempo interessanti. Da un punto di vista teorico, le condizioni previste dall'art. 36 LGD, poi concretizzate nella relativa Ordinanza (cfr. art. 39 OGD), possono ritenersi dunque adeguate e soddisfacenti.

Tuttavia, se da un lato la possibilità di poter organizzare piccoli tornei di poker a condizioni interessanti anche al di fuori delle case da gioco permetterebbe di legalizzare ciò che prima era illegale, il rispetto di tali condizioni potrebbe essere attuato solo tramite regolari e approfonditi controlli effettuati sul posto. In special modo all'inizio, dove sarà difficile far capire prima e far rispettare poi i "paletti" imposti dalla Legge. Questo monitoraggio comporterebbe però un onere importante in termini di personale, che risulterebbe sproporzionato rispetto ai vantaggi che un'eventuale ammissione potrebbe comportare. L'esperienza sul campo e la modalità stessa con cui si svolge il gioco hanno infatti mostrato come nel poker i giocatori sono inclini a giocare ingenti somme di denaro e a "rientrare" qualora la posta di partenza viene dissipata. Vi è di conseguenza il forte rischio che le puntate vadano ben oltre i limiti consentiti dalla legislazione federale (cfr. articolo 39 OGD). Oltre all'aspetto legato all'onere dei controlli che dovrebbero essere effettuati ve ne è un altro più preoccupante: il rischio di dipendenza e di eccessivi indebitamento. Il motivo è intrinseco al tipo di gioco in questione, il quale presenta caratteristiche che rendono preponderante l'aspettativa di conseguire una vincita o un guadagno rispetto all'aspetto prettamente ludico del gioco. Le condizioni poste dalla legge, quali l'impossibilità di rientrare in gioco o il rispetto delle poste di partenza, potrebbero essere garantite solo tramite minuziosi e costanti controlli. L'esperienza suggerisce dunque che, in un settore come il gioco d'azzardo, i pericoli di abuso sono alti. Tuttavia, anche qualora i limiti posti dalla legislazione federale siano rispettati, al di fuori di un contesto monitorato come avviene nell'ambito delle case da gioco, il rischio che alcuni giocatori sperperino ingenti somme è potenzialmente molto alto. Non è inoltre da escludere che alcuni giocatori colpiti da una misura di esclusione dai casinò poiché ritenuti "problematici", possano trovare "sfogo" giocando in questi tornei, dove non vi sarà alcun controllo costante. Ciò potrebbe pertanto comportare un aumento delle problematiche legate al fenomeno dei giocatori patologici, quali, ad esempio, depressione, problemi finanziari con conseguente aumento di costi sociali, violenze domestiche, alcolismo ecc. Tutte queste considerazioni portano a ritenere che le potenziali conseguenze che la liberalizzazione al di fuori dei casinò di questo gioco rappresenti un'incognita; tuttavia, considerato che ciò non è giustificato da reali esigenze e a fronte del possibile impatto sociale e burocratico che potrebbe avere, si ritiene maggiormente opportuno sancire un divieto di organizzazione dei piccoli tornei di poker.

Dal punto di vista finanziario, un divieto di organizzare piccoli tornei di poker non causa conseguenze economicamente importanti. In primo luogo poiché, a differenza degli altri giochi di piccola estensione, gli utili realizzati da questo tipo di gioco non sono vincolati ad esser destinati a scopi di pubblica utilità in quanto il totale delle poste di partenza va versato ai giocatori come vincita. Secondariamente, le condizioni quadro poste dalla legislazione federale consentono all'organizzatore di conseguire solo un utile modesto in quanto l'organizzatore può riscuotere solo una tassa d'iscrizione (art. 36 cpv. 2 LGD). Swisslos, e

di riflesso la distribuzione ai Cantoni degli utili netti da essa conseguiti, non sarebbe toccata da un divieto di piccoli tornei di poker, poiché la società cooperativa offre solo giochi di grande estensione. Non da ultimo i casinò nel Canton Ticino, ben tre, approfitterebbero del divieto di questo tipo di gioco dal momento che sarebbero gli unici autorizzati a offrire il gioco del poker al di fuori della cerchia privata. E, si ricorda a tal proposito, che gli utili degli stessi vengono imposti con una tassa sui giochi d'azzardo.

Pertanto, ponderando tutti gli elementi appena descritti e legati ai piccoli tornei di poker, il Consiglio di Stato ritiene opportuno vietare questo tipo di gioco.

3.3.3 Divieto di organizzare scommesse sportive locali

Per scommesse sportive locali sono intese le scommesse proposte e organizzate esclusivamente nel luogo in cui si svolge l'evento sportivo a cui si riferiscono. In altre parole le scommesse sportive locali possono essere offerte soltanto nell'area dove si svolge l'evento sportivo su cui si vuole scommettere (cfr. messaggio concernente la legge sui giochi in denaro del 21 ottobre 2015, FF 2015 6849 segg., 6910). Benché in Svizzera la forma più comune di scommesse sportive locali è rappresentata dalle scommesse sulle corse di cavalli, a livello di Canton Ticino, visti anche i recenti fatti di cronaca⁷, si pensa che questo fenomeno possa piuttosto essere legato al mondo del tennis o del calcio regionale.

Come per i piccoli tornei di poker, anche in questo caso la legislazione federale fissa delle condizioni quadro che possono ritenersi interessanti e allo stesso tempo sufficientemente adeguate affinché i rischi che potrebbero derivare dal gioco siano moderati. A differenza dei piccoli tornei di poker però, gli utili netti conseguiti devono però essere destinati integralmente a scopi d'utilità pubblica (art. 35 cpv. 2 LGD).

Analogamente ai piccoli tornei di poker, il rispetto delle condizioni poste potrebbe essere verificato solamente tramite regolari e approfonditi controlli effettuati sul posto dall'autorità di sorveglianza, creando di conseguenza un importante carico di lavoro, tanto a livello amministrativo che pratico. Anche in questo ambito l'esperienza sul campo ha evidenziato come chi mette in atto questo genere di scommesse sia molto ben organizzato e attento a non farsi scoprire. Alcune inchieste hanno permesso di smascherare dei giri di scommesse online in cui si faceva capo a delle piattaforme internet con dei server fuori dai confini Svizzeri e quindi non raggiungibili. È dunque fortemente verosimile che l'ammissione delle scommesse sportive locali attiri questo genere di organizzazioni dedite alle scommesse illegali, che richiederebbe anche in questo caso approfonditi e minuziosi controlli e/o inchieste. Tuttavia, come nel caso dei piccoli tornei di poker, è l'impatto che questo tipo di gioco potrebbe avere a livello sociale a creare le maggiori preoccupazioni. Anche nel caso di un'eventuale apertura a questo tipo di scommesse, vista la facilità con cui si potrebbe partecipare, non è da escludere infatti che si possa assistere ad un aumento dei problemi finanziari di taluni giocatori già oberati da debiti, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe. Con l'entrata in vigore della LGD anche chi organizza giochi in denaro di grande estensione, come appunto Swisslos, è tenuto a mettere in atto delle misure di protezione sociale (art. 76 LGD), fra cui figura anche l'esclusione dal gioco, da applicare ad esempio a chi è oberato di debiti (art. 80 LGD). Partecipando a questo genere di scommesse locali, colui che è colpito da una simile misura potrebbe così peggiorare ancor di più la propria situazione debitoria. Tenuto conto dei potenziali pericoli insiti in questa

⁷ Fonti (consultate l'ultima volta in data 31.05.2020): <https://www.cdt.ch/sport/calcio/amichevoli-e-puntate-e-corretto-DL872720> ; <https://www.liberatv.ch/news/cronaca/1352391/la-nuova-frontiera-delle-scommesse-online-quando-a-fare-gola-sono-gli-incontri-amatoriali-di-squadre-ticinesi-martinello-se-la-partita-e-annunciata-per-quanto-ridicolo-sia-e-legale>; <https://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Sospette-scommesse-a-Chiasso-11693447.html>; <https://www.rsi.ch/sport/calcio/Scommesse-il-Chiasso-sporge-denuncia-10106303.html>

tipologia di gioco, il Consiglio di Stato è dunque dell'avviso che l'ammissione delle scommesse sportive locali non sia giustificato da reali necessità, tanto più se si considera che chi volesse scommettere su eventi sportivi può già farlo tramite il gioco "Sporttip", proposto da Swisslos.

Dal punto di vista finanziario, Swisslos e di riflesso la distribuzione ai Cantoni degli utili netti da essa conseguiti, non sarebbe toccata da un tale divieto, poiché, come detto in precedenza, Swisslos offre già attualmente (e potrà continuare a farlo) un gioco in denaro sotto forma di scommesse sportive ("Sporttip") che, essendo proposto a livello intercantonale e anche online, non è toccato da questo divieto, poiché considerato un gioco in denaro di grande estensione.

Alla luce di queste considerazioni, dopo aver soppesato i vantaggi e gli svantaggi legati all'ammissione delle scommesse sportive locali, il Governo si esprime a favore di un divieto di questo tipo di gioco.

3.3.4 Ammissibilità dei restanti giochi di piccola estensione

Il capitolo 4 della LGD (artt. 32 – 41) sancisce le condizioni quadro di ammissibilità e di svolgimento dei giochi di piccola estensione. In questa categoria di giochi, oltre ai piccoli tornei di poker e alle scommesse sportive locali, di cui si è parlato nei punti precedenti (cfr. 3.3.2 e 3.3.3), rientrano le lotterie di piccola estensione. Ne discende che, poiché non più previste dalla legislazione federale, le norme concernenti il commercio professionale dei titoli a premi (artt. 15 – 21 della legge cantonale sulle lotterie e giochi d'azzardo) vanno abrogate. Per quanto concerne l'ammissione delle piccole lotterie la LGD riprende invece la normativa e la prassi vigente sotto il regime precedente, secondo il quale il loro svolgimento era subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione cantonale. Pertanto come nel diritto previgente, i Cantoni potranno decidere autonomamente se disciplinare le lotterie (di cui fanno parte le tombole) e, se del caso, ammetterle, limitarle o vietarle. Qualora il Cantone non decida di vietarle o di imporre disposizioni più severe, esse possono però essere autorizzate soltanto alle condizioni di cui agli articoli 33 e 34 LGD. Il cpv. 2 di quest'ultimo articolo dispone che l'utile netto delle lotterie di piccola estensione deve essere destinato integralmente a scopi d'utilità pubblica. In deroga a quanto appena previsto, l'art. 129 LGD prevede che gli organizzatori potranno tuttavia destinare l'utile netto a scopi propri, purché non si propongano scopi economici. In tal modo le associazioni locali potranno continuare a organizzare piccole lotterie (in particolare tombole) per finanziare le proprie attività.

Nel Canton Ticino attualmente questo tipo di giochi è ammesso e soggiace ad autorizzazione. Ad eccezione delle problematiche illustrate in precedenza (cfr. 1.3.3 e 1.3.4), le piccole lotterie non hanno creato particolari difficoltà o problemi di sorta, nemmeno a livello di sorveglianza. Esse, oltre a rappresentare una fonte di entrate non indifferente per lo Stato (circa 2 milioni all'anno), costituiscono un'attività ricreativa e aggregativa aperta a tutti e che permette inoltre alle diverse piccole associazioni (sportive, culturali, religiose, ecc.) presenti sul territorio di finanziare le proprie attività. Anche per quanto riguarda il pericolo legato al gioco eccessivo e alla dipendenza questi giochi non presentano particolari rischi. Questo è dovuto in parte anche al fatto che i premi consistono spesso in ricompense in natura (cestoni, buoni, ecc.) e talvolta hanno valori puramente simbolici. In altre parole, generalmente lo scopo di chi partecipa a questi giochi di piccola estensione (tipicamente proposti in occasione di sagre paesane, manifestazioni sportive di carattere locale, ecc.), in prevalenza quello di divertirsi e non quello di arricchirsi.

Oltre al fatto che le condizioni di ammissibilità, di svolgimento e di vigilanza sono ora contenute in linea di principio nella legislazione federale sui giochi in denaro, una buona

parte delle attuali norme cantonali sono parzialmente obsolete e di conseguenza non più ottimali per garantire un controllo.

Questo significa che le lotterie (comprese le tombole) continueranno ad essere ammesse nel Canton Ticino.

3.3.5 *Apparecchi automatici d'intrattenimento (o a scopo di divertimento)*

Sono definiti d'intrattenimento quegli apparecchi che non prospettano una vincita e il cui unico scopo è l'intrattenimento. Inoltre l'elemento della causalità è sostituito dalla destrezza del giocatore. Tra questi si annoverano ad esempio i flipper, il calcio balilla, il gioco delle freccette, piste da bowling, braccia meccaniche, ecc.

Attualmente, nel Canton Ticino, la messa in esercizio di questo tipo di apparecchi non richiede il rilascio di alcuna autorizzazione.

Secondo le nuove disposizioni federali, gli apparecchi automatici di intrattenimento non rientrano nel campo d'applicazione della legge sui giochi in denaro poiché non prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario (cfr. art. 1 cpv. 1 e 3 lett. a LGD). Infatti, un gioco che non richiede né poste pecuniarie né la conclusione di negozi giuridici o che non prospetta possibilità di vincita in denaro oppure che non presenta nessuno di questi elementi non è un gioco in denaro. Il Canton Ticino dispone dunque del margine di manovra per decretare se in futuro l'esercizio di questi apparecchi necessita di un'autorizzazione.

Ciò nondimeno il Governo ritiene che questa eventualità non sia necessaria. Come suggerisce il nome stesso, lo scopo di tali apparecchi è principalmente il divertimento e, considerato anche il fatto che l'eventuale posta pecuniaria richiesta è di principio limitata e che non sono prospettate vincite in denaro (o altro), il potenziale pericolo legati all'esercizio di questi apparecchi da gioco è tutto sommato molto esiguo. In queste circostanze non si ritiene dunque necessario sottoporre all'obbligo di autorizzazione gli apparecchi automatici di intrattenimento.

Si tiene comunque a precisare che qualora l'esercizio di uno di questi apparecchi presenti gli elementi tipici di un gioco in denaro, ossia la richiesta di una posta pecuniaria combinata con la prospettata possibilità di una vincita in denaro, si rientrerebbe nel campo d'applicazione della LGD.

4. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

4.1 Capitolo primo - Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto	La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017.
----------------	--

Il diritto cantonale regola solamente una parte del settore dei giochi in denaro. Con il primo articolo si rimanda a questa configurazione giuridica e si stabilisce che la legge cantonale disciplina, laddove permesso dal diritto federale, l'ambito dei giochi in denaro. Oltre a ciò, in questo modo viene reso esplicito il collegamento con la LGD.

Articolo 2

Scopo	Lo scopo della presente legge è segnatamente quello di disciplinare: a) l'ammissibilità, lo svolgimento e la sorveglianza dei giochi in denaro di piccola estensione; b) le misure cantonali di prevenzione e di protezione dal gioco eccessivo; c) l'utilizzazione dei fondi derivanti dai giochi in denaro; d) l'imposizione delle case da gioco.
--------------	---

Vista la premessa di cui all'articolo precedente, l'articolo 2 definisce lo scopo della legge, ossia l'ammissibilità e lo svolgimento dei giochi in denaro nonché la vigilanza su di essi, le misure cantonali atte a combattere contro il gioco eccessivo e l'imposizione delle case da gioco conformemente a quanto stabilito dalla legislazione federale.

Nella presente legge cantonale in materia di giochi in denaro non viene disciplinato l'impiego degli utili netti derivanti dai giochi in denaro di grande estensione (cfr. XY) poiché le disposizioni riguardanti l'impiego di tali proventi sono state definite nel Regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012 (RL 944.120) nonché nel Regolamento del Fondo Sport-toto del 18 gennaio 2011 (RL 944.130).

Articolo 3

Dipartimento competente e regolamento d'applicazione	Il Consiglio di Stato definisce i dipartimenti competenti per l'applicazione della presente legge e adotta le norme necessarie a questo scopo.
---	--

In questa disposizione viene precisato che il Consiglio di Stato è incaricato di adottare un regolamento d'applicazione al fine di definire i Dipartimenti competenti nell'applicazione della presente legge e nel quale vengano disciplinati eventuali dettagli necessari alla corretta messa in atto dalla presente legge. Si precisa che viene utilizzato il termine "Dipartimenti" al plurale poiché la legge federale sancisce che l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni non può gestire i fondi (una sorta di separazione dei poteri). Pertanto nel relativo regolamento d'applicazione dovranno essere designati almeno due Dipartimenti.

4.2 Capitolo secondo - Giochi in denaro di grande estensione

Articolo 4

Divieto di giochi di destrezza di grande estensione	Sul territorio cantonale è vietata la messa in funzione di giochi di destrezza di grande estensione.
--	--

Per i motivi citati in precedenza (cfr. 3.3.1), il Consiglio di Stato ritiene che i giochi di destrezza di grande estensione debbano essere vietati sul suolo cantonale. Questa disposizione concretizza dunque il proposito del Governo.

4.3 Capitolo terzo - Giochi in denaro di piccola estensione

Sezione 1 - Disposizioni comuni

Articolo 5

Definizioni	Le definizioni contenute nella LGD sono applicabili se il diritto cantonale non prevede disposizioni più restrittive.
--------------------	---

Tramite questa disposizione si rimanda alle definizioni contenute nella LGD, e più precisamente all'articolo 3. Poiché la terminologia necessaria per l'applicazione della legge cantonale è presente nella legge federale, per una questione di alleggerimento normativo, si rinuncia a riprendere *tel quel* i concetti già fissati in quest'ultima legge. Ci si riserva ad ogni modo la facoltà, nel caso in cui sia ritenuto necessario, di precisare eventuali ulteriori termini nella legge cantonale.

Articolo 6

Obbligo d'autorizzazione	Per lo svolgimento di giochi di piccola estensione è necessaria l'autorizzazione.
---------------------------------	---

La norma intende ancorare il principio secondo cui chi intende organizzare giochi in denaro di piccola estensione, nel caso concreto solo le piccole lotterie (cfr. commento art. 7 nonché punto 3.2 e 3.3), ossia quelle il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né online, necessita di un'autorizzazione. Questo indipendentemente dall'entità giuridica dell'organizzatore. Lo svolgimento di giochi in denaro sul territorio cantonale è dunque subordinato all'ottenimento di un'apposita autorizzazione di polizia. Il rilascio compete all'autorità cantonale designata.

Articolo 7

Divieto di giochi di piccola estensione	Sul territorio cantonale è vietato lo svolgimento di piccoli tornei di poker e di scommesse sportive locali ai sensi della LGD.
--	---

Per le ragioni esposte ai punti 3.3.2 e 3.3.3, il Consiglio di Stato intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 41 LGD *in fine*, esprimendosi a favore di un divieto su tutto il territorio cantonale di organizzare scommesse sportive locali e piccoli tornei di poker. Questa norma concretizza pertanto il pensiero del Governo.

Articolo 8

Presentazione di un rapporto e dei conti	<p>¹Dopo lo svolgimento di giochi di piccola estensione deve essere allestito un dettagliato rendiconto finanziario.</p> <p>²Il regolamento d'applicazione determina in particolare la documentazione, le modalità di presentazione dei rendiconti nonché le conseguenze in caso di mancata presentazione.</p>
---	--

Questa norma si aggiunge all'art. 38 LGD. Con questa norma si intende sottolineare come, dopo aver organizzato un gioco di piccola estensione, vi sia l'obbligo di presentare la documentazione relativa all'andamento del gioco. Come visto in precedenza (cfr. 1.3.3 e 1.3.4), negli ultimi anni nel settore delle tombole e delle lotterie sono stati constatati diversi abusi, in maniera particolare allorquando l'organizzazione del gioco era affidata a società organizzatrici terze e non all'associazione stessa. Con questa norma si intende pertanto fornire la base legale affinché l'autorità di vigilanza sia in grado di poter effettuare controlli efficaci e concreti sulla destinazione degli utili netti generati dai giochi in denaro di piccola estensione. Spetterà al Governo definire i dettagli, che dovranno essere concretizzati a livello di regolamento, come ad esempio la documentazione e le pezze giustificative atte a comprovare il rispetto della legge e il corretto impiego dell'utile.

Vista l'attuale impossibilità della preposta autorità amministrativa di poter esperire controlli approfonditi per mancanza di una base legale, la delega al Consiglio di Stato consente di aggiustare con la necessaria flessibilità eventuali cambiamenti di prassi, sempre nel rispetto dei chiari limiti fissati dalla legge.

Articolo 9

Coordinazione intercantonale	<p>¹Il Consiglio di Stato può concludere con i governi degli altri Cantoni una o più convenzioni allo scopo di coordinare le rispettive autorizzazioni per giochi in denaro di grande estensione, le quali devono essere ratificate dal Gran Consiglio.</p> <p>²Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare tramite decreto esecutivo modifiche di valore non sostanziali delle convenzioni sottoscritte.</p> <p>³Le convenzioni possono prevedere che le autorizzazioni per giochi in denaro di grande estensione siano accordate anche ad un solo ente al quale i Cantoni firmatari affidano in esclusiva l'organizzazione, nonché l'obbligo di ripartire fra i Cantoni convenzionati tutti i benefici secondo una chiave di riparto prestabilita.</p>
-------------------------------------	--

Tale disposto riprende l'integrale versione dell'attuale art. 1a della Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo, il cui scopo è quello di fornire la base legale che consente di delegare al Consiglio di Stato la competenza di concludere accordi volti a conferire un monopolio di principio alla Società cooperativa Swisslos Lotteria intercantonale. Questa base legale è necessaria in quanto la grave restrizione che questa sorta di monopolio apporta in modo concreto alla libertà di commercio ed industria deve fondarsi su una base legale chiara e precisa. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda ai contenuti del messaggio governativo n. 5224 del 20 marzo 2002 concernente la modifica della Legge sulle lotterie e i giochi d'azzardo del 4 novembre 1931.

Di principio le modifiche degli accordi sottoscritti seguono la medesima procedura applicata per la sua ratifica. A seconda del modo in cui sono strutturate, le modifiche agli accordi possono tuttavia essere semplificate, anche se per garantire il rispetto dello stato di diritto a questo tipo di procedura sono posti dei limiti (cfr. anche VITAL ZEHNDER, "Die interkantonale

öffentlich-rechtliche Körperschaft als Modellform für die gemeinsame Trägerschaft", in: *Lezerner Beiträge zur Rechtswissenschaft*, 16/2007, p. 192 segg.). Tramite il capoverso 2 si vuole pertanto istituire una procedura semplificata. Gli adeguamenti adottati sulla base di quest'ultimo capoverso devono tuttavia essere di rilevanza minore e non lasciare nessun margine d'azione sul piano politico (ad es. adeguamenti e modifiche nel diritto cantonale). La procedura semplificata consente nondimeno di adottare rapidamente gli adeguamenti necessari a garantire una vigilanza adeguata e come tale costituisce un importante strumento giuridico.

Sezione 2 - Lotterie di piccola estensione

Articolo 10

Definizione	Le lotterie di piccola estensione comprendono le tombole, le lotterie in senso stretto, le pesche di beneficenza, la ruota della fortuna e altri giochi analoghi.
--------------------	---

Con questa disposizione si intende far rimarcare come all'interno della categoria "lotterie di piccola estensione" vi siano diverse tipologie di giochi, quali ad esempio le lotterie in senso stretto. La lista non è esaustiva, così che eventuali nuove tipologie di giochi in denaro di piccola estensione non possano essere escluse.

La tombola è quel gioco a premi (tipicamente utilizzato in sagre paesane, manifestazioni organizzate da piccole associazioni sportive, circoli ricreativi, ecc.) in cui vengono distribuite delle cartelle contenenti una ed una sola volta tutti i numeri da 1 a 90. Le cartelle sono stampate su fogli colorati e ogni foglio contiene sei cartelle standard. Le cartelle vengono acquistate in numero variabile dai giocatori secondo un prezzo unitario predefinito. Lo scopo del gioco è completare una riga di numeri (*quintina*) o un'intera cartella (*tombola*) per vincere il premio in palio.

La lotteria di piccola estensione in senso stretto è invece un gioco, organizzato generalmente in occasione di intrattenimenti ricreativi, nel quale tanto l'emissione dei biglietti quanto l'estrazione sono in diretta correlazione con l'evento stesso. Inoltre i premi consistono esclusivamente in premi in natura e la somma massima di tutte le poste è modesta.

Articolo 11

Condizioni	<p>L'autorizzazione è rilasciata, su istanza presentata in tempo utile e tramite modulo ufficiale, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sono autorizzate unicamente le piccole lotterie che adempiono le condizioni dell'art. 33 e 34 LGD e della relativa ordinanza;b) il valore dei premi deve essere almeno uguale al 50% dell'importo dei biglietti emessi;c) il piano della lotteria deve essere redatto in modo tale che sia possibile a ogni compratore di biglietti rendersi conto facilmente delle probabilità di vincita;d) è vietato affidare tutta l'organizzazione a persone fisiche o giuridiche che stabiliscono esse stesse la somma spettante alla società organizzatrice.e) Se l'organizzazione o lo svolgimento di piccole lotterie è affidata a terzi, questi ultimi devono perseguire scopi d'utilità pubblica.
-------------------	--

Chiunque intende organizzare un gioco in denaro di piccola estensione sul territorio cantonale deve farlo osservando determinate condizioni. Alcune di esse sono condizioni sancite a livello di legge federale, e i Cantoni non hanno dunque margine per prevedere condizioni meno severe, mentre altre sono specificità cantonali. Con la lett. a) si fa un rimando alla legge federale, e più precisamente alle condizioni generali per i giochi di piccola estensione (art. 33 LGD) e alle condizioni supplementari per le piccole lotterie (art 34 LGD), così da rendere evidente il legame con la LGD. Anche la lett. b) discende da una norma federale (art. 37 cpv. 3 OGD) e pertanto il legislatore cantonale non dispone di alcun margine per prevedere diversamente, se non a condizioni ancor più severe. Ritenuto che il valore minimo risulta già superiore a quanto attualmente previsto⁸, non si ritiene opportuno innalzare ulteriormente questa soglia.

La lett. d) corrisponde all'attuale art. 6 cpv. 2 del Regolamento concernente le lotterie e giochi d'azzardo, il cui scopo è quello di impedire che le società terze che a cui viene affidata l'organizzazione del gioco da parte della società organizzatrice, stabilisca essa stessa la somma da devolvere a scopo di pubblica utilità, ancor prima di aver presentato i rendiconti e quindi indipendentemente dall'effettivo ricavo. Nell'ottica di contrastare il fenomeno legato alle società terze che abusano della propria posizione per lucrare sulle spalle delle società organizzatrici, questo principio mantiene dunque la propria importanza.

Articolo 12

Condizioni supplementari per le lotterie	<p>¹Per le lotterie è inoltre necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sul piano della lotteria e sui biglietti sia indicato il numero dei biglietti emessi, il numero ed il valore complessivo dei premi, il luogo e la data dell'estrazione e il termine perentorio per il ritiro dei premi, il quale non sarà mai inferiore ad un anno;b) almeno un biglietto su dieci sia vincente;c) sugli stessi sia indicata la data della risoluzione del Dipartimento competente o del Consiglio di Stato autorizzante la lotteria;d) l'estrazione abbia luogo in presenza di un agente o di un assistente di polizia comunale o, in via sussidiaria, di polizia cantonale. <p>²Il Consiglio di Stato fissa eventuali ulteriori condizioni.</p>
---	---

In questo articolo vengono poste ulteriori e specifiche condizioni per il gioco della lotteria, che vanno ad aggiungersi alle condizioni già elencate all'articolo precedente.

Al cpv. 1 lett. c viene sancito che all'estrazione della lotteria dovrà presenziare un agente o un assistente di polizia. Per agente o assistenze di polizia si intendono sia gli agenti della Polizia cantonale che gli agenti delle polizie comunali. Considerato che questo compito, sinora di prerogativa esclusiva della Polizia cantonale, possa ritenersi un compito di prossimità, si ritiene che esso debba essere svolto in primo luogo dalle polizie comunali e solo sussidiariamente e quando non possibile per comprovati e oggettivi motivi dalla Polizia cantonale. Questo in considerazione del fatto che, pur restando di principio una prerogativa dell'autorità pubblica, quest'ultime grazie anche alla buona conoscenza delle specifiche realtà locali potranno effettuare controlli regolari e dettagliati.

⁸ L'attuale articolo 6 della Legge cantonale sulle lotterie e giochi d'azzardo prevede che il valore minimo dei premi "deve essere almeno uguale al 30% dell'importo dei biglietti emessi".

Articolo 13

Lotterie di intrattenimento	¹ Non necessitano dell'autorizzazione le lotterie di piccola estensione organizzate in occasione di intrattenimenti ricreativi non aperti al pubblico e con premi esclusivamente in natura, ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 della LGD. ² Gli organizzatori notificano lotterie di intrattenimento all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione 14 giorni prima del loro svolgimento.
------------------------------------	--

Secondo quanto previsto dall'art. 41 cpv. 2 LGD, salvo disposizioni contrarie del diritto cantonale, le lotterie organizzate in occasione di intrattenimenti ricreativi (ad esempio una tombola organizzata per sostenere finanziariamente una piccola associazione sportiva), possono svolgersi anche senza un'autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale, sempreché i premi siano in natura e la somma delle poste sia modesta. A livello di legge cantonale, per poter beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di autorizzazione, si pone però quale ulteriore requisito che lo svolgimento del gioco non deve essere aperto a chiunque, ma deve essere limitato ai membri (ed eventualmente ad una cerchia ristretta di persone quali i propri parenti) dell'ente che organizza direttamente il gioco. Questa limitazione ha fondamentalmente lo scopo di evitare che possano usufruire di questa eccezione anche le società terze a cui viene affidata l'organizzazione di una piccola lotteria, poiché esse normalmente organizzano questo tipo di eventi ad una cerchia indistinta e indeterminata di persone. Pertanto dal momento che il gioco in denaro è proposto e aperto indistintamente ad un numero indeterminato di persone, è necessaria l'autorizzazione. In buona sostanza l'eccezione è destinata solamente a quelle lotterie che si svolgono ad una cerchia limitata di persone ben definita e unita dal legame più o meno diretto con l'associazione che la organizzano.

Poiché il Cantone, per mezzo dell'autorità di vigilanza e di esecuzione, deve garantire la vigilanza sulle tombole, l'organizzatore avrà comunque l'obbligo di informare l'autorità cantonale competente affinché l'espletamento di questo compito sia garantito.

Articolo 14

Obblighi di documentazione	Il Consiglio di Stato definisce i documenti che il richiedente deve presentare per provare la sostenibilità economica, la buona reputazione, la gestione indipendente e l'attività irreprensibile.
-----------------------------------	--

Al fine di poter verificare in maniera completa ed efficace il rispetto delle condizioni poste sia dalla legge federale che da quella cantonale, l'autorità amministrativa preposta deve poter avere a disposizione tutta una serie di documenti, atti a comprovare le varie spese esposte, così come la prova dell'effettivo versamento ad enti di pubblica utilità. Con questo articolo si vuole puntualizzare la competenza del Consiglio di Stato per l'emanazione delle necessarie norme di esecuzione, che dovranno essere concretizzate a livello di regolamento. La delega al Consiglio di Stato consente di far fronte a queste situazioni nuove con la necessaria flessibilità, sempre nel rispetto dei chiari limiti fissati dalla legge.

Articolo 15

Rifiuto dell'autorizzazione	<p>¹L'autorizzazione è rifiutata a chi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nei due anni precedenti alla richiesta contravviene in maniera ripetuta alle disposizioni in materia di giochi in denaro;b) non gode di buona reputazione;c) non garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e del gioco;d) non offre sufficienti garanzie per la regolare esecuzione dei giochi;e) non garantisce che le spese d'esercizio, segnatamente le spese di pubblicità e gli stipendi, siano proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica. <p>²L'autorizzazione può essere rifiutata quando sono in corso lotterie di piccola estensione più importanti nella stessa regione, oppure quando, nei sei mesi anteriori alla domanda, al richiedente è già stata concessa l'autorizzazione di tenere una lotteria analoga.</p>
------------------------------------	--

Tale disposto riprende in parte le condizioni poste dall'art. 33 LGD, il cui scopo è in particolare quello di poter negare l'autorizzazione a coloro che non garantiscono la necessaria trasparenza nell'organizzazione. Nonostante l'art. 33 LGD prevede già alcune delle condizioni enunciate nel presente articolo, si è optato per riprendere nella legge cantonale anche queste condizioni, implementando ulteriori requisiti, così da avere un articolo "completo".

La lett. a) del cpv. 1 permette di rifiutare l'autorizzazione a colui che nei due anni precedenti alla richiesta ha violato più di una volta le disposizioni federali o cantonali in materia di giochi in denaro. I disposti di cui alla lett. b) e d) conferiscono dal canto loro all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni un certo margine discrezionale che, sempre nel rispetto del principio della proporzionalità, le permette di tenere in considerazione anche fattispecie più sfumate. In questo modo l'autorizzazione può essere rifiutata anche a chi ha commesso reati che possono avere un'incidenza sul regolare e trasparente andamento dei giochi nonostante essi non siano direttamente in relazione con i giochi in denaro (es. truffa, riciclaggio in denaro, ecc.).

Il cpv. 2 riprende integralmente l'attuale secondo paragrafo dell'articolo 5 della Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo.

Articolo 16

Ripartizione dell'utile	Le spese per lo svolgimento dei giochi devono essere proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.
--------------------------------	---

Il concetto delle spese proporzionate rispetto ai mezzi destinati a scopi di pubblica utilità è ripreso dalle disposizioni della legge federale. A mente del Governo è infatti importante sottolineare che gli abusi riscontrati nel settore, in particolar modo in quello delle tombole, debbano essere fermati. Gli utili netti che provengono dai giochi di piccola estensione devono sostanzialmente servire a finanziare attività di pubblica utilità e non devono invece essere finalizzati ad un guadagno o al finanziamento di strutture e costi d'esercizio di società organizzatrici.

Articolo 17

Tombole: a) definizione	La tombola è quel gioco organizzato in occasione di intrattenimenti ricreativi e nel quale tanto la distribuzione delle cartelle quanto l'estrazione dei numeri si svolgono in occasione dell'evento stesso. I premi consistono esclusivamente in premi in natura e la somma massima di tutte le poste è modesta.
--	---

Con questa disposizione si vuole definire in maniera generale quale gioco è considerato quale "tombola" ai sensi della legge cantonale (vedi anche commento art. 10).

Articolo 18

b) durata e validità	¹ Di principio l'autorizzazione è valida per l'organizzazione di una sola tombola. ² Eccezionalmente può essere rilasciata un'autorizzazione per la durata di 3 mesi in cui possono essere organizzate massimo 20 tombole. ³ Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente in ambito di presentazione dei rapporti e dei conti.
-----------------------------	---

Il cpv. 1 sancisce che di principio l'autorizzazione rilasciata per il gioco della tombola è valida solo per l'organizzazione di un unico evento. Nel corso dell'evento potranno ben inteso essere proposti più giri di tombola. Al cpv. 2 viene tuttavia istituita un'eccezione che prevede la possibilità di rilasciare un'autorizzazione "forfettaria" che permetta al richiedente di organizzare fino ad un massimo di 20 tombole (intesi come eventi) sull'arco di un periodo di 3 mesi. Questo periodo di validità è consecutivo e non può essere distribuito liberamente sull'arco dell'anno dall'organizzatore.

Articolo 19

c) autorizzazione	In deroga a quanto stabilito dall'art. 13 cpv. 1 necessitano dell'autorizzazione cantonale le tombole la cui organizzazione è affidata a terzi, in particolare a persone che organizzano o gestiscono giochi in denaro a scopo di lucro o professionalmente.
--------------------------	--

Con questo articolo si vuole precisare che, in qualsiasi caso, qualora l'organizzazione di una tombola viene affidata ad una società terza (tombolista), l'eccezione di cui all'art. 13 cpv. 1 non è applicabile e vige dunque l'obbligo di richiedere l'autorizzazione. Questo affinché l'autorità di vigilanza e di esecuzione possa anche verificare i requisiti di chi intende organizzare concretamente l'evento.

Articolo 20

d) cartelle fornite dallo Stato	¹ Le cartelle per il gioco della tombola sono fornite dallo Stato. ² Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente il prezzo massimo di una singola cartella e l'eventuale procedura di restituzione.
--	---

Il presente articolo riprende il principio già attualmente in vigore secondo cui le cartelle per il gioco della tombola sono fornite esclusivamente dall'autorità cantonale competente. Al momento le basi legali che determinano questa prassi sono gli articoli 7 cpv. 2 e 12 del Regolamento concernente le lotterie e giochi d'azzardo e la Risoluzione concernente il gioco

della tombola con cartelle fornite dallo Stato. Questo articolo costituisce dunque la base legale per proseguire con il medesimo sistema attualmente in essere, ciò che permetterà all'autorità cantonale di continuare a mantenere un controllo sullo svolgimento di questo tipo di gioco. Dal canto suo il Regolamento si occuperà di disciplinare i dettagli, riprendendo sostanzialmente i disposti previsti dalla succitata Risoluzione.

Capitolo quarto Autorità di vigilanza

Articolo 21

Compiti	<p>¹L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione verifica se i giochi di piccola estensione siano soggetti all'obbligo di autorizzazione, rilascia le necessarie autorizzazioni e sorveglia lo svolgimento di giochi di piccola estensione soggetti ad autorizzazione.</p> <p>²Essa può assegnare incarichi alla polizia per l'esercizio dei propri compiti di vigilanza e d'esecuzione, se sussiste il pericolo concreto che possano essere commessi reati.</p>
----------------	--

In questo articolo vengono stabiliti i compiti che spettano all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione. Il Consiglio di Stato assegnerà tale compito a livello di regolamento. Esso sarà affidato al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale, ossia l'autorità che già attualmente funge da autorità di vigilanza per il settore dei giochi in denaro.

Essendo incorporata nell'organigramma della Polizia cantonale, l'autorità di sorveglianza, oltre alla preventiva verifica dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale rilascio delle stesse, potrà anche occuparsi direttamente di effettuare dei controlli volti a verificare il corretto svolgimento dei giochi organizzati. In virtù dell'art. 21 cpv. 2 l'autorità cantonale potrà ciò nondimeno richiedere il supporto di altre unità di polizia, cantonale o comunale a dipendenza delle esigenze, qualora vi siano situazioni che lo richiedono. Ciò è il caso in particolar modo qualora vi sia il sospetto concreto che possano essere commessi dei reati nell'ambito dello svolgimento di giochi in denaro (come ad esempio lo svolgimento di giochi privi della necessaria autorizzazione o svolgimento di giochi in denaro non consentiti dalla legge). Si precisa che questo non pregiudica il fatto che la polizia possa intervenire di propria iniziativa, quindi senza l'assegnazione di un incarico da parte dell'autorità di vigilanza, qualora ciò rientri nel compito di tutelare la sicurezza e di mantenere l'ordine legalmente costituito (art. 1 cpv. 1 della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989). Essa potrà agire in particolare in virtù dell'articolo 1 cpv. 2 cifra 1 di quest'ultima legge.

Capitolo quinto Misure di prevenzione e di protezione dal gioco eccessivo

Articolo 22

Fondo gioco patologico	<p>¹Il Fondo gioco patologico concede contributi allo scopo di finanziare o sostenere attività o progetti nell'ambito della prevenzione e della lotta alla dipendenza dal gioco.</p> <p>²Il tipo e l'ammontare dei contributi e l'autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato.</p>
-------------------------------	---

Il Fondo gioco patologico è stato istituito dal Consiglio di Stato per ossequiare a quanto previsto dall'art. 18 della Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione del 7 gennaio 2005. Questo articolo prevede, infatti, che i Cantoni sono tenuti a istituire un Fondo nel quale deve confluire l'ammontare annuo della tassa - pari allo 0,5% - del provento lordo conseguito con i singoli giochi nei rispettivi territori cantonali. Attualmente la gestione di tale Fondo è disciplinata dal regolamento Fondo patologico del 16 aprile 2008 (RL 944.140) ed è destinato al finanziamento e al sostegno di attività, progetti o iniziative nell'ambito della prevenzione e della lotta contro la dipendenza dal gioco.

La Convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale - al suo art. 66 - non modifica la quota destinata a questo fondo e stabilisce anch'essa che la parte destinata alla prevenzione sarà ancora pari allo 0,5% del prodotto lordo dei giochi realizzato annualmente con le lotterie e le scommesse sportive.

Articolo 23

Revoca dell'esclusione dal gioco	Il Consiglio di Stato riconosce lo specialista o il servizio specializzato per la revoca dell'esclusione dal gioco.
---	---

Conformemente a quanto previsto dall'art. 81 cpv. 3 LGD il Cantone deve riconoscere uno specialista o un servizio specializzato che partecipi alla procedura di revoca dell'esclusione dal gioco.

Capitolo sesto

Utilizzo dei fondi derivanti dai giochi di grande estensione

Articolo 24

Fondi Swisslos e Sport-toto	<p>¹Il Fondo Swisslos concede contributi allo scopo di finanziare o sostenere opere di pubblica utilità e d'interesse generale.</p> <p>²Il Fondo Sport-toto è destinato al promovimento dello sport nell'ambito delle federazioni sportive a favore della popolazione in genere, e dei giovani in particolare, nonché dell'attività degli enti che operano a questo scopo.</p> <p>³Il tipo e l'ammontare dei contributi e l'autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato.</p> <p>⁴I singoli contributi stanziati attraverso i fondi Swisslos e Sport-toto che superano il mezzo milione di franchi devono essere approvati dal Gran Consiglio.</p>
------------------------------------	--

Il Fondo Swisslos è stato istituito il 1. gennaio 1954 ed è attualmente disciplinato dal Regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012 (RL 944.120). Questo Fondo serve a finanziare o sostenere opere di pubblica utilità e d'interesse. Per opere di pubblica utilità e opere d'interesse generale s'intendono i progetti e le attività culturali d'importanza regionale e cantonale, i progetti e le attività sociali d'interesse collettivo liberamente accessibili e, di regola, d'importanza regionale e cantonale e i progetti e le attività d'importanza regionale e cantonale con una forte valenza di utilità pubblica.

Per quanto concerne il Fondo Sport-toto, istituito il 28 giugno 1943, la sua gestione è attualmente disciplinata dal Regolamento del Fondo Sport-toto del 18 gennaio 2011 (RL 944.130). Questo fondo è destinato al promovimento dello sport nell'ambito delle federazioni sportive a favore della popolazione in genere, e dei giovani in particolare, nonché dell'attività degli enti che operano a questo scopo.

Il cpv. 4 risponde a quanto deliberato dalla Commissione della legislazione nel suo Rapporto sull'iniziativa parlamentare 25 giugno 2014 presentata nella forma generica da Michele Guerra "Basta con gli abusi sui fondi provento di lotterie" del 10 dicembre 2014. Nelle proprie considerazioni la Commissione ha infatti ritenuto ragionevole fissare a mezzo milione (cinquecentomila franchi), tanto per i contributi del Fondo Swisslos quanto per quelli dello Sport-Toto, il limite fino al quale la decisione circa lo stanziamento può essere presa dal Consiglio di Stato. Oltre quella cifra tali decisioni devono essere approvate dal Gran Consiglio. La Commissione ha infatti sottolineato che un limite inferiore rischierebbe di "sovraccaricare" il Gran Consiglio.

Capitolo settimo Tasse

Articolo 25

Tassa cantonale sulle case da gioco di tipo B	¹ Il Cantone preleva una tassa sulle case da gioco titolari di una concessione B conformemente a quanto previsto dalla LGD. ² La tassa cantonale corrisponde all'aliquota massima ammissibile secondo la Legge federale sui giochi in denaro.
--	--

Questa disposizione riprende sostanzialmente quanto previsto dall'attuale art. 12 della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco. La possibilità di prelevare questa tassa era in precedenza concessa dall'art. 43 della Legge federale sulle case da gioco. L'attuale art. 122 LGD instaura il medesimo meccanismo. Di principio l'imposta sulle case da gioco è riscossa interamente dalla Confederazione, se il Cantone di ubicazione non riscuote alcuna tassa analoga. Essa è però ridotta in ragione dell'importo della tassa cantonale, se il Cantone decide di far uso della propria competenza quale esattore. Per poterlo fare è però indispensabile rispettare il principio secondo il prelievo di tasse esige una base legale formale. Tramite il presente articolo, il cui scopo è appunto soddisfare il requisito della base legale, il Consiglio di Stato esprime la propria volontà di fare uso della facoltà concessa dalla legislazione federale.

Questa regolamentazione non comporta per i casinò alcun incremento dell'onere fiscale imputabile alla riscossione di una tassa cantonale. L'imposta cantonale determina unicamente una ripartizione degli introiti fra Confederazione e Cantone, pertanto il Governo ritiene opportuno avvalersi nuovamente di questa facoltà, mantenendo il prelievo di questa tasse per le case da gioco titolari di una concessione di tipo B.

A differenza di quanto avviene attualmente, nel presente progetto si rinuncia a stabilire formalmente a livello di legge l'ammontare esatto della tassa. Questo nell'ottica di godere di una certa flessibilità nell'ipotesi in cui la quota stabilita a livello federale dovesse essere modificata. Per questo motivo si è pertanto preferito utilizzare una formulazione più generica che rimanda direttamente alla legislazione federale.

Articolo 26

Tasse per autorizzazioni	¹ Il Cantone preleva una tassa per ogni autorizzazione rilasciata. ² L'ammontare della tassa è stabilita dal Consiglio di Stato.
---------------------------------	---

Questo disposto istituisce la base legale formale per l'esazione della tassa di rilascio per le autorizzazioni dei giochi in denaro di piccola estensione.

Il suo ammontare, che verrà precisato a livello di regolamento, sarà determinato sulla base del dispendio di tempo occorso per l'esame della pratica.

Articolo 27

Imposizione del prodotto dei giochi	¹ Sul ricavo lordo dei giochi in denaro di piccola estensione soggetti ad autorizzazione è prelevata una tassa del 10%. ² I giochi di piccola estensione che non superino un incasso di 3000 franchi sono esentati dal pagamento della tassa sul ricavo lordo.
--	---

Questo articolo riprende in una certa misura quanto previsto dall'attuale legislazione. Giusta l'art. 11 della legge sulle lotterie e giochi d'azzardo per ogni concessione di lotteria lo Stato preleva una tassa pari al 15% dell'importo nominale dei biglietti emessi. Lo Stato rinuncia tuttavia al prelievo di questa tassa qualora il ricavo della lotteria è destinato ad un'opera di pubblica beneficenza. La legge limita quindi l'esonero della tassa per la concessione di lotteria unicamente a quest'ultima circostanza. Con la nozione di opere di pubblica beneficenza sono da intendersi le opere puramente a carattere benefico, ovvero i progetti e le iniziative destinate ad una particolare categoria di persone bisognose di aiuto e assistenza. Rientrano ad esempio in questa categoria le associazioni umanitarie e le istituzioni di beneficenza nel senso stretto del termine.

Anche per i restanti giochi, ossia tombole, pesche di beneficenza, ruote della fortuna e altri giochi analoghi, lo Stato preleva una tassa del 15% basata però sul ricavo lordo del gioco. Tuttavia, solo le pesche di beneficenza, le ruote della fortuna e gli altri giochi analoghi possono beneficiare di un'esenzione della suddetta tassa qualora l'incasso non superi i fr. 3'000.--. Attualmente per il gioco della tombola non è dunque previsto alcun esonero.

Con il nuovo sistema si è invece preferito fondare la base di calcolo su di un unico criterio, valevole indipendentemente dalla tipologia di gioco proposto. La tassa verrà dunque calcolata in funzione del ricavo lordo proveniente dall'organizzazione del gioco. Poiché il legislatore federale ha imposto che per le piccole lotterie il valore delle vincite ammonta almeno al 50 per cento della somma totale massima delle poste (art. 37 OGD), si è deciso di abbassare la percentuale della tassa prelevata. Potranno inoltre essere esentati dal pagamento della tassa tutti i giochi di piccola estensione, tombole comprese, il cui ricavo lordo non superi i fr. 3'000.--.

Capitolo ottavo

Sanzioni e procedura di ricorso

Articolo 28

Revoca	L'autorizzazione può essere revocata a colui che viola le disposizioni della presente legge in maniera ripetuta o grave.
---------------	--

La revoca quale misura sanzionatoria ha lo scopo di punire l'organizzatore o le società terze a cui viene affidata l'organizzazione di giochi in denaro, qualora dovessero contravvenire ripetutamente o qualora dovessero incorrere in infrazioni particolarmente gravi. Questa ipotesi entra in linea di conto essenzialmente nell'ambito dell'organizzazione delle tombole, qualora viene rilasciata un'autorizzazione di 3 mesi (cfr. art 18 cpv. 2). Negli altri casi invece si procederà verosimilmente con il rifiuto dell'autorizzazione.

Articolo 29

Disposizioni penali	<p>¹Le violazioni della presente legge e del regolamento sono punite dal dipartimento competente conformemente alle norme della legge di procedura per le contravvenzioni 20 aprile 2010 con una multa sino a fr. 50'000 franchi.</p> <p>²Nel caso in cui l'organizzazione del gioco in denaro sia affidata ad un organizzatore terzo, è quest'ultimo ad essere punito.</p> <p>³Chi gestisce apparecchi da gioco in qualità di locatario o per altro titolo è solidalmente responsabile per il pagamento della multa con il proprietario.</p> <p>⁴Nei casi di violazione dell'art. 4 gli apparecchi da gioco sono sequestrati e confiscati.</p>
----------------------------	---

Salvo per i capoversi 2 e 4, il disposto riprende in parte la formulazione dell'attuale art. 14 della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, che sancisce la competenza del Dipartimento per il perseguimento delle infrazioni commesse nell'ambito della presente legge.

Articolo 30

Rimedi di diritto	<p>¹Contro le decisioni prese dal dipartimento in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.</p> <p>²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p>
--------------------------	--

La disposizione riprende il regime instaurato dall'attuale art. 2 della legge sulle lotterie e giochi d'azzardo e dall'art. 16 della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, senza nessuna modifica dell'assetto in vigore.

Capitolo nono Norme varie e finali

Articolo 31

Obbligo di notifica da parte delle autorità	<p>¹Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.</p> <p>²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento.</p> <p>³Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al dipartimento le sentenze e i decreti cresciuti in giudicato riguardanti i comportamenti illegali.</p>
--	---

La norma al cpv. 1 pone un chiaro obbligo alle autorità amministrative cantonali e comunali ed a quelle giudiziarie, di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione della presente legge. Si pensa in particolare allo scambio di informazioni tra l'autorità d'esecuzione e di vigilanza e l'autorità fiscale, volto a verificare una trasparente e corretta gestione dei giochi.

A quest'ultime è pure richiesto di segnalare d'ufficio i casi che possono richiedere un intervento del dipartimento competente (cpv. 2). Nello specifico si tratta ad esempio dei casi legati al gioco d'azzardo illegale o a scommesse sportive clandestine.

Questo articolo propone l'istituzione di obblighi analoghi a quelli stabiliti dall'art. 5 della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (RL 143.100), dall'art. 8 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni del 31 gennaio 2000 (LCLArm; RL 571.100), dall'art. 13 della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 27 gennaio 2003 (RL 945.100) e dall'art. 185 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (RL 640.100).

L'introduzione di quest'obbligo di informazione è volto a consentire alle autorità di applicazione l'esercizio di un controllo più esteso ed incisivo sulla regolarità dell'organizzazione e sulla gestione trasparente dei giochi in denaro.

Al proposito annotiamo che a suo tempo il regime di questo tipo di norma era stato oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione della legislazione, la quale per valutarne l'ammissibilità giuridica, aveva sollecitato il contributo del funzionario addetto al servizio della protezione dei dati.

Per maggiori ragguagli si rinvia alle interessanti considerazioni espresse nel Rapporto commissionale del 12 maggio 1998 sul Messaggio 28 maggio 1997 concernente la Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere (cfr. pag. 3-5; cfr. anche il messaggio pag. 7-9).

Articolo 32

Abrogazione	La legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 è abrogata.
--------------------	--

Trattandosi di una revisione totale le vigenti leggi in materia di giochi in denaro ed i relativi regolamenti vengono abrogati.

Articolo 33

Entrata in vigore	¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. ² Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.
--------------------------	--

5. MODIFICHE DI ALTRE LEGGI

5.1 Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol)

La delega dei controlli alle polizie comunali di cui all'art. 12 cpv. 1 lett. d comporta l'adeguamento dell'elenco dei compiti conferibili alle polizie comunali previsto all'allegato 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012 (RL 563.200; RLCPol). Considerando che alle polizie comunali spetteranno dei compiti di verifica per il corretto svolgimento dell'estrazione si propone l'inserimento della seguente disposizione nella Sezione A dell'Allegato 2 RLCPol:

5.18	Controlli in ambito di estrazioni delle lotterie.	Verifica del corretto svolgimento delle estrazioni delle lotterie autorizzate in ambito di giochi in denaro.
-------------	--	--

Inoltre, poiché tramite l'attuale revisione si è proceduto a riunire sotto un'unica legge tutto il settore dei giochi in denaro, si ritiene che il capitolo inerente il commercio ambulante, attualmente inserito nella Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (Titolo II) vada integrato in un'altra legge poiché non pertinente con la materia trattata nella Legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro.

5.2 Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco

Le disposizioni relative agli apparecchi automatici per i giochi di destrezza (Titolo III) sono ora inserite nella Legge di applicazione della legge federale sui giochi in denaro oggetto del presente messaggio, così come la norma concernente la tassa sui Kursaal (articolo 12). L'inserimento in quest'ultima legge delle norme relative al commercio ambulante avrebbe pertanto poco senso. Si propone dunque di modificare la denominazione della Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco in Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante. L'articolo 1 deve dunque essere adeguato di conseguenza, mentre gli articoli da 6 a 20 vanno abrogati.

6. LE CONSEGUENZE

6.1 Conseguenze sul personale

Il presente progetto ed i necessari adeguamenti proposti, risultano essere la conseguenza delle direttive impartite dalla legislazione federale. Il Cantone ha quindi solo un'influenza limitata sulle eventuali conseguenze a livello di personale che potrebbero rendersi necessarie.

La legge federale sui giochi in denaro dispone che ogni cantone è tenuto a designare un'autorità di vigilanza e d'esecuzione, il cui compito consiste nel sorvegliare il rispetto delle disposizioni legali concernenti i giochi di piccola estensione. Attualmente l'autorità che si occupa di tale incombenza è il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale, il quale si occupa tra le altre cose di rilasciare le autorizzazioni per le lotterie, le tombole, le pesche di beneficenza, le riffe, le ruote della fortuna, ecc. Considerato il divieto di piccoli tornei di poker e delle scommesse sportive locali, l'onere lavorativo impiegato da questa autorità per il rilascio delle autorizzazioni per le lotterie di piccola estensione non dovrebbe aumentare più di quanto avviene fino ad ora. Rappresenta invece un'incognita, visto l'obbligo di presentare dei rapporti e dei conti, l'onere legato alla verifica a posteriori circa lo svolgimento dei giochi. Fino ad ora ciò avveniva ma in maniera meno approfondita. Al momento attuale non è quindi possibile prevedere se ed eventualmente in quale misura saranno necessarie risorse aggiuntive in termini di personale.

A livello di giochi di grande estensione non dovrebbero registrarsi conseguenze in termini di onere lavorativo per il Cantone. L'unico appunto potrebbe riguardare i giochi in denaro online (come ad esempio le lotterie). Questa modalità di proporre i giochi è intervenuta solo negli ultimi anni e non è ancora molto diffusa. Sino all'entrata in vigore della LGD, in assenza di una specifica base legale, il rilascio di un'eventuale autorizzazione era di competenza dell'autorità cantonale, mentre ora questo ricade sotto la competenza dell'autorità intercantonale di vigilanza. Per il resto, già da diversi anni, il Cantone rilascia delle autorizzazioni generali a favore della Società cooperativa Swisslos Lotteria intercantonale e poiché non è stato riscontrato un incremento di queste domande, non si prevedono grossi cambiamenti a livello di onere lavorativo.

Globalmente il Consiglio di Stato considera che le attuali risorse in termini di personale dovrebbero essere sufficienti per far fronte agli oneri imposti dalla legislazione federale e cantonale in ambito di giochi in denaro. Rimane riservata l'incognita legata all'obbligo di verifica dei rapporti e dei conti dopo lo svolgimento dei giochi, in questo senso nel peggiore dei casi si può ipotizzare al massimo un adeguamento di una risorsa aggiuntiva al 50%.

6.2 Conseguenze a livello di enti locali

Attualmente i Comuni sono competenti per certificare che la perizia riguardante l'elenco dei premi (quando l'importo dei biglietti superi i fr. 2'000.--) sia attendibile. Questo compito verrà mantenuto, quindi ai Comuni rimarrà questa incombenza. A differenza invece di quanto avviene ora, l'obbligo di presenza di un agente di polizia all'estrazione della lotteria non sarà più di competenza esclusiva della Polizia cantonale. Tale compito spetterà infatti in primo luogo agli agenti o agli assistenti delle polizie comunali e sussidiariamente a quelli della Polizia cantonale.

Oltre a ciò, per questi enti non vi sono altre conseguenze rispetto allo stato attuale.

6.3 Conseguenze finanziarie

Dal punto di vista finanziario va osservato che l'abbassamento della tassa erariale dal 15% al 10%, nonché l'esenzione anche delle tombole il cui ricavo lordo non superi i fr. 3'000.--, comporterà indubbiamente una lieve diminuzione delle entrate. Tuttavia si ritiene che ciò possa essere giustificato dal fatto che la diminuzione della tassa erariale vada a favore degli importi devoluti a scopi di utilità pubblica.

Inoltre considerato il divieto di giochi automatici di destrezza (vedi 3.3.1) verrebbero meno le entrate finora derivate dalla concessione delle licenze per tali apparecchi. Per l'anno 2019 tali entrate corrispondevano a fr. 20'750.--. A ciò si aggiunge il fatto che il Canton Ticino non percepirà la quota derivante dai giochi automatici di destrezza organizzati online da Swisslos, poiché i Cantoni hanno diritto unicamente alle quote dell'utile netto delle categorie di giochi di cui non hanno vietato lo svolgimento sul proprio territorio in virtù dell'art. 28 LGD (art. 2 cpv. 4 AIGD). Tale quota, sempre per l'anno 2019, era pari a fr. 4'994.--. I minori introiti totali annui ammonterebbero quindi, prendendo come riferimento il consuntivo 2019, a ca. fr. 25'744.--.

Rispetto alla situazione attuale non sono previsti costi aggiuntivi.

7. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Questa proposta faceva parte degli obiettivi delle linee direttive e nel piano finanziario 2015-2019, Seconda parte – Piano finanziario, capitolo 7 “Piano delle principali modifiche legislative” p. 229.

8. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI

Questa proposta è compatibile con le leggi cantonali.
Questa proposta è compatibile con la legge federale.

9. CONCLUSIONE

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a approvare il disegno di legge sui giochi in denaro annesso al messaggio.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale sui giochi in denaro (LALGD)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD) e l'ordinanza sui giochi in denaro del 7 novembre 2018 (OGD);

visto il messaggio 18 novembre 2020 n. 7931 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Capitolo primo **Disposizioni generali**

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'applicazione della legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017.

Art. 2

Scopo

Lo scopo della presente legge è segnatamente quello di disciplinare:

- a) l'ammissibilità, lo svolgimento e la sorveglianza dei giochi in denaro di piccola estensione;
- b) le misure cantonali di prevenzione e di protezione dal gioco eccessivo;
- c) l'utilizzazione dei fondi derivanti dai giochi in denaro;
- d) l'imposizione delle case da gioco.

Art. 3

Dipartimento competente e regolamento d'applicazione

Il Consiglio di Stato definisce i dipartimenti competenti per l'applicazione della presente legge e adotta le norme necessarie a questo scopo.

Capitolo secondo **Giochi in denaro di grande estensione**

Art. 4

Divieto di giochi di destrezza di grande estensione

Sul territorio cantonale è vietata la messa in funzione di giochi di destrezza di grande estensione.

Capitolo terzo
Giochi in denaro di piccola estensione

Sezione 1
Disposizioni comuni

Art. 5

Definizioni

Le definizioni contenute nella LGD sono applicabili se il diritto cantonale non prevede disposizioni più restrittive.

Art. 6

Obbligo d'autorizzazione

Per lo svolgimento di giochi di piccola estensione è necessaria l'autorizzazione.

Art. 7

Divieto di giochi di piccola estensione

Sul territorio cantonale è vietato lo svolgimento di piccoli tornei di poker e di scommesse sportive locali ai sensi della LGD.

Art. 8

Presentazione di un rapporto e dei conti

¹Dopo lo svolgimento di giochi di piccola estensione deve essere allestito un dettagliato rendiconto finanziario.

²Il regolamento d'applicazione determina in particolare i termini, la documentazione, le modalità di presentazione dei rendiconti nonché le conseguenze in caso di mancata presentazione.

Art. 9

Coordinazione intercantonale

¹Il Consiglio di Stato può concludere con i governi degli altri Cantoni una o più convenzioni allo scopo di coordinare le rispettive autorizzazioni per giochi in denaro di grande estensione, le quali devono essere ratificate dal Gran Consiglio.

²Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare tramite decreto esecutivo modifiche di valore non sostanziali delle convenzioni sottoscritte.

³Le convenzioni possono prevedere che le autorizzazioni per giochi in denaro di grande estensione siano accordate anche ad un solo ente al quale i Cantoni firmatari affidano in esclusiva l'organizzazione, nonché l'obbligo di ripartire fra i Cantoni convenzionati tutti i benefici secondo una chiave di riparto prestabilita.

Sezione 2
Lotterie di piccole estensione

Art. 10

Definizione

Le lotterie di piccola estensione comprendono le tombole, le lotterie in senso stretto, le pesche di beneficenza, la ruota della fortuna e altri giochi analoghi.

Art. 11

Condizioni

L'autorizzazione è rilasciata, su istanza presentata in tempo utile e tramite modulo ufficiale, alle seguenti condizioni:

- a) sono autorizzate unicamente le piccole lotterie che adempiono le condizioni dell'art. 33 e 34 LGD e della relativa ordinanza;
- b) il valore dei premi deve essere almeno uguale al 50% dell'importo dei biglietti emessi;
- c) il piano della lotteria deve essere redatto in modo tale che sia possibile a ogni compratore di biglietti rendersi conto facilmente delle probabilità di vincita;
- d) è vietato affidare tutta l'organizzazione a persone fisiche o giuridiche che stabiliscono esse stesse la somma spettante alla società organizzatrice;
- e) se l'organizzazione o lo svolgimento di piccole lotterie è affidata a terzi, questi ultimi devono perseguire scopi d'utilità pubblica.

Art. 12

Condizioni supplementari per le lotterie

¹Per le lotterie è inoltre necessario che:

- a) sul piano della lotteria e sui biglietti sia indicato il numero dei biglietti emessi, il numero ed il valore complessivo dei premi, il luogo e la data dell'estrazione e il termine perentorio per il ritiro dei premi, il quale non sarà mai inferiore ad un anno;
- b) almeno un biglietto su dieci sia vincente;
- c) sugli stessi sia indicata la data della risoluzione del dipartimento competente o del Consiglio di Stato autorizzante la lotteria;
- d) l'estrazione abbia luogo in presenza di un agente o di un assistente di polizia comunale o, in via sussidiaria, di polizia cantonale.

²Il Consiglio di Stato fissa eventuali ulteriori condizioni.

Art. 13

Lotterie di intrattenimento

¹Non necessitano dell'autorizzazione le lotterie di piccola estensione organizzate in occasione di intrattenimenti ricreativi non aperti al pubblico e con premi esclusivamente in natura, ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 della LGD.

²Gli organizzatori notificano lotterie di intrattenimento all'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione 14 giorni prima del loro svolgimento.

Art. 14

Obblighi di documentazione

Il Consiglio di Stato definisce i documenti che il richiedente deve presentare per provare la sostenibilità economica, la buona reputazione, la gestione indipendente e l'attività irreprensibile.

Rifiuto dell'autorizzazione	<p>Art. 15</p> <p>¹L'autorizzazione è rifiutata a chi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nei due anni precedenti alla richiesta contravviene in maniera ripetuta alle disposizioni in materia di giochi in denaro; b) non gode di buona reputazione; c) non garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e del gioco; d) non offre sufficienti garanzie per la regolare esecuzione dei giochi; e) non garantisce che le spese d'esercizio, segnatamente le spese di pubblicità e gli stipendi, siano proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica. <p>²L'autorizzazione può essere rifiutata quando sono in corso lotterie di piccola estensione più importanti nella stessa regione, oppure quando nei sei mesi anteriori alla domanda al richiedente è già stata concessa l'autorizzazione di tenere una lotteria analoga.</p>
Ripartizione dell'utile	<p>Art. 16</p> <p>Le spese per lo svolgimento dei giochi devono essere proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.</p>
Tombole a) definizione	<p>Art. 17</p> <p>La tombola è quel gioco organizzato in occasione di intrattenimenti ricreativi e nel quale tanto la distribuzione delle cartelle quanto l'estrazione dei numeri si svolgono in occasione dell'evento stesso. I premi consistono esclusivamente in premi in natura e la somma massima di tutte le poste è modesta.</p>
b) durata e validità	<p>Art. 18</p> <p>¹Di principio l'autorizzazione è valida per l'organizzazione di una sola tombola.</p> <p>²Eccezionalmente può essere rilasciata un'autorizzazione per la durata di 3 mesi in cui possono essere organizzate massimo 20 tombole.</p> <p>³Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente in ambito di presentazione dei rapporti e dei conti.</p>
c) autorizzazione	<p>Art. 19</p> <p>In deroga a quanto stabilito dall'art. 13 cpv. 1 necessitano dell'autorizzazione cantonale le tombole la cui organizzazione è affidata a terzi, in particolare a persone che organizzano o gestiscono giochi in denaro a scopo di lucro o professionalmente.</p>
d) cartelle fornite dallo Stato	<p>Art. 20</p> <p>¹Le cartelle per il gioco della tombola sono fornite dallo Stato.</p> <p>²Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente il prezzo massimo di una singola cartella e l'eventuale procedura di restituzione.</p>

Capitolo quarto
Autorità di vigilanza

Art. 21

Compiti

¹L'autorità cantonale di vigilanza e d'esecuzione verifica se i giochi di piccola estensione siano soggetti all'obbligo di autorizzazione, rilascia le necessarie autorizzazioni e sorveglia lo svolgimento di giochi di piccola estensione soggetti ad autorizzazione.

²Essa può assegnare incarichi alla polizia per l'esercizio dei propri compiti di vigilanza e d'esecuzione, se sussiste il pericolo concreto che possano essere commessi reati.

Capitolo quinto
Misure di prevenzione e di protezione dal gioco eccessivo

Art. 22

**Fondo gioco
patologico**

¹Il Fondo gioco patologico concede contributi allo scopo di finanziare o sostenere attività o progetti nell'ambito della prevenzione e della lotta alla dipendenza dal gioco.

²Il tipo e l'ammontare dei contributi e l'autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato.

Art. 23

**Revoca
dell'esclusione
dal gioco**

Il Consiglio di Stato riconosce lo specialista o il servizio specializzato per la revoca dell'esclusione dal gioco.

Capitolo sesto
Utilizzazione dei fondi derivanti dai giochi di grande estensione

Art. 24

**Fondi Swisslos e
Sport-toto**

¹Il Fondo Swisslos concede contributi allo scopo di finanziare o sostenere opere di pubblica utilità e d'interesse generale.

²Il Fondo Sport-toto è destinato al promovimento dello sport nell'ambito delle federazioni sportive a favore della popolazione in genere, e dei giovani in particolare, nonché dell'attività degli enti che operano a questo scopo.

³Il tipo e l'ammontare dei contributi e l'autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato.

⁴I singoli contributi stanziati attraverso i fondi Swisslos e Sport-toto che superano il mezzo milione di franchi devono essere approvati dal Gran Consiglio.

Capitolo settimo

Tasse

Art. 25

Tassa cantonale sulle case da gioco di tipo B

¹Il Cantone preleva una tassa sulle case da gioco titolari di una concessione B conformemente a quanto previsto dalla LGD.

²La tassa cantonale corrisponde all'aliquota massima ammissibile secondo la LGD.

Art. 26

Tasse per autorizzazioni

¹Il Cantone preleva una tassa per ogni autorizzazione rilasciata.

²L'ammontare della tassa è stabilita dal Consiglio di Stato.

Art. 27

Imposizione del prodotto dei giochi

¹Sul ricavo lordo dei giochi in denaro di piccola estensione soggetti ad autorizzazione è prelevata una tassa del 10%.

²I giochi di piccola estensione che non superano un incasso di 3000 franchi sono esentati dal pagamento della tassa sul ricavo lordo.

Capitolo ottavo

Sanzioni e procedura di ricorso

Art. 28

Revoca

L'autorizzazione può essere revocata a colui che viola le disposizioni della presente legge in maniera ripetuta o grave.

Art. 29

Disposizioni penali

¹Le violazioni della presente legge e del regolamento sono punite dal dipartimento competente conformemente alle norme della legge di procedura per le contravvenzioni 20 aprile 2010 con una multa sino a 50'000 franchi.

²Nel caso in cui l'organizzazione del gioco in denaro sia affidata ad un organizzatore terzo, è quest'ultimo ad essere punito.

³Chi gestisce apparecchi da gioco in qualità di locatario o per altro titolo è solidalmente responsabile per il pagamento della multa con il proprietario.

⁴Nei casi di violazione dell'art. 4 gli apparecchi da gioco sono sequestrati e confiscati.

Art. 30

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni prese dal dipartimento in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo nono

Norme varie e finali

Art. 31

Obbligo di notifica da parte delle autorità

¹Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento.

³Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al dipartimento le sentenze e i decreti cresciuti in giudicato riguardanti i comportamenti illegali.

Art. 32

Abrogazione

La legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 è abrogata.

Art. 32

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale sul commercio ambulante

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (di seguito LFCAmb);
- visto il messaggio 18 novembre 2020 n. 7931 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

	Art. 1
Scopo	La presente legge ha lo scopo di garantire l'ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.
	Art. 2
Campo d'applicazione	Essa si applica all'attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.
	Art. 3
Autorità di applicazione	Il Consiglio di Stato è competente:
a) Consiglio di Stato	a) a rilasciare l'autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb); b) ad accordare l'autorizzazione ad un'impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti (art. 8 cpv. 1 LFCAmb); c) a concedere l'autorizzazione ad un'associazione di categoria d) a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb); e) a revocare le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb); f) a riscuotere le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb); g) ad applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb).
	Art. 4
b) Municipi	¹ I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l'applicazione delle normative sul commercio ambulante. ² Essi segnalano all'autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.

c) associazioni di categoria	<p>Art. 5</p> <p>¹Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.</p> <p>²La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.</p>
Disciplinamento comunale di fiere e mercati	<p>Art. 6</p> <p>¹I Municipi possono disciplinare il rilascio dell'autorizzazione all'uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.</p> <p>²Possono prelevare una tassa d'occupazione d'area pubblica secondo le norme del regolamento comunale.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 7</p> <p>¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.</p> <p>²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.</p>